

agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it;

4) **B. S. V.** (*omissis*) nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall' Avv. Luigi Casiraro, con cui elettivamente domicilia in Linguaglossa Via degli Aragonesi n. 3 - pec: luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it;

5) **C. A.** (*omissis*), nato a *omissis* il *omissis*. rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Giovanni Figuera, con cui elett. te domicilia in Palermo, Via F. Cordova, 95 presso lo studio dell'avv. Riccardo Rotigliano – pec: giovanni.figuera@pec.ordineavvocaticatania.it;

Uditi, nell'udienza pubblica del **15 febbraio 2023**, il relatore Ref. Dr. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del S. P. G. Dr. Salvatore Ganci, nonché gli Avv.ti Luigi Casiraro (nell'interesse di S. V. B.), Mario Rocco Paoli (nell'interesse di G. D. B. e, per delega dell'Avv. Laura Giuseppina Torrisi, nell'interesse di R. L.), Giovanni Figuera (nell'interesse di A. C.) e Agostino Cariola (nell'interesse di S. N.).

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 14.07.2022 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura ha evocato a processo, innanzi a questa Corte, i convenuti meglio generalizzati in epigrafe perché asseritamente responsabili - nella qualità di titolari delle funzioni apicali del Settore/Servizio Idroelettrico Amministrativo (il B., dal 1° giugno 2012 al 30 giugno 2017 e dal 15 novembre 2019 al 31 dicembre 2019; il N. dal 20 luglio 2017 al 7 luglio 2019; il L. dall'08 luglio 2019 al 14 novembre 2019) e di Sindaci p.t. (il B. dal 9 maggio 2012 al 13 aprile 2017 e dal 13 maggio 2017 al 12 giugno 2017; il

C. dal 13 giugno 2017 al 31 dicembre 2019) – del danno erariale patito dal Comune di Castiglione di Sicilia pari ad euro **172.621,58**, oltre rivalutazione ed interessi legali.

I.1. Il nocumento erariale, più precisamente, consiste nell'ammontare dei crediti – asseritamente prescritti - vantati dall'Ente Locale e sorti, nel periodo 2012-2014, in ragione della somministrazione all'utenza della fornitura idrica [€ **98.621,42**, risultante dai subtotali di € 23.369,29 per l'anno 2012 (doc. 1, all. n. 8); di euro 34.546,07 per l'anno 2013 (doc.1, all. n. 9); di euro 40.706,06 per l'anno 2014 (doc. 1, all. 10)] e di quella elettrica [€ **73.999,11**, risultante dai subtotali di € 13.808,15 per l'anno 2012 (doc.1, all. 5); di € 17.921,74 per l'anno 2013 (doc. 1, all. n. 6); di € 42.269,22, per l'anno 2014 (doc. 1, all. n. 7)]. Il pregiudizio erariale inoltre è ascritto, a titolo di colpa grave, nella misura del 70% ai responsabili del Settore/Servizio Idroelettrico dell'Ente (che hanno omesso di avviare le necessarie procedure volte ad incassare i corrispettivi dovuti dai privati cittadini, di non aver adottato alcun provvedimento di sospensione della fornitura idroelettrica e di aver omessa la vigilanza e la sovrintendenza dovute) e, nella misura del 30%, ai Sindaci (che hanno omesso l'assolvimento delle funzioni di vigilanza e di sovrintendenza sui vari settori dell'amministrazione). Le quote di danno addebitate ai singoli convenuti, parametrata al tempo di effettiva permanenza nell'incarico o nella carica, sono determinate come segue:

B. G. D. - € 90.160,95;

L. R. - € 2.857,18;

N. S. - € 27.817,34;

B. S. V. - € 37.503,74;

C. A. - € 14.282,37.

II. L'azione erariale prende abbrivio dal rilievo che, nel Comune di Castiglione di Sicilia, il servizio di fornitura elettrica è gestito dall'Amministrazione comunale attraverso l'Ufficio Idro-elettrico, il quale acquista l'energia elettrica da Enel e la rivende ai privati cittadini; mentre, per la fornitura idrica, essa preleva l'acqua da alcuni pozzi di proprietà pubblica che poi distribuisce ai cittadini, sostenendo, in tale ultimo caso, i soli costi di gestione e manutenzione degli impianti utilizzati per l'emungimento e la distribuzione della risorsa. Al fine di approfondire i fenomeni di diffusa morosità nel pagamento delle bollette di ambo le forniture, segnalata da un esposto anonimo, il Requirente riferisce di aver delegato accertamenti al corpo della Guardia di Finanza. I risultati istruttori sono trasfusi nella relazione prot. 385816 del 20 luglio 2020, confezionata dal Nucleo di Polizia Economica della GdF di Catania, per come integrata con successiva nota GdF n. 0046031/2022 del 25.01.2022 di trasmissione delle fatture idroelettriche di rilievo ai fini della prospettazione della fattispecie di responsabilità amministrativa.

II.1. La relazione – precisa l'Ufficio di Procura – dà conto di due gruppi di prospetti:

a) il primo gruppo si riferisce ai ruoli luce 2012, 2013 e 2014 ed incorpora i soli crediti non più esigibili a causa della mancata emissione di atti utili a interrompere la prescrizione. Esso, inoltre, viene elaborato a partire dal rilievo che il punto 11) del contratto "tipo" di fornitura di energia elettrica, stipulato fra il privato cittadino e il Comune di Castiglione di Sicilia – Settore 6 Tributi Azienda Idroelettrica – Entrate Manutenzioni URP, stabilisce che "le bollette

devono pagarsi entro il termine di scadenza in esse indicato” e che, “in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine... ha diritto di sospendere la fornitura senza bisogno di preavviso e messa in mora...”;

b) il secondo gruppo si riferisce ai ruoli acqua emessi negli anni 2012, 2013 e 2014 ed incorpora le sole posizioni debitorie delle utenze ormai prescritte. Esso, inoltre, è predisposto a partire dal rilievo per cui, ai sensi del punto 7) del contratto di fornitura tra i privati cittadini e l’Ente, *“le bollette devono pagarsi entro il termine di scadenza in esse indicato” e che, “in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida, facendo salva ogni azione e ragione, ha diritto di sospendere la fornitura”.*

II.2. Alla stregua della istruttoria espletata, l’atto di citazione ritiene comprovato, a carico dei responsabili del Settore/Servizio Idroelettrico, l’addebito di responsabilità più sopra ipotizzato, considerato peraltro che gli stessi, come da determinazioni sindacali in atti, svolgevano anche le funzioni di Capo del Settore VI (Tributi, contenzioso tributario, Azienda idroelettrica). La competenza di questi ultimi, alla stregua dell’art. 20 lett. f) del Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi applicabile *ratione temporis*, si estendeva infatti anche agli atti ed agli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle entrate non patrimoniali. Del pari fondato, secondo la prospettazione attorea, è il rimprovero mosso ai Sindaci p.t., i quali erano chiamati a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti implicati dalle competenze già previste dall’art. 36 della legge n.142/90 ed oggetto di recepimento nella Regione Siciliana attraverso l’art. 1, lettera e), della legge n. 48/91. In estrema sintesi, i convenuti sono complessivamente

responsabili, pur nella diversità dei ruoli rivestiti, della mancata riscossione dei crediti, portati dalle fatture relative alla fornitura idro-elettrica, ormai non sono più esigibili in ragione del compiersi del periodo di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.

III. Ricostruita da ultimo la dinamica pre-processuale, caratterizzata dall'apporto difensivo di tutti i convenuti, il P.M. contabile ritiene tuttavia insuperate le contestazioni formulate nell'invito a dedurre e, per l'effetto, ha rassegnato le conclusioni esposte in apertura.

IV. In data 27.12.2022, si è costituito in atti il convenuto A. C. che, illustrato il contributo difensivo svolto in sede pre-processuale, ha concluso per il rigetto della domanda attorea e per il suo conseguente assolvimento da ogni addebito. In subordine, ha richiesto a questa Corte di farsi ampio uso del potere riduttivo.

IV.1 Ad avviso del comparente l'azione esperita dal Requirente, anzitutto, è inammissibile o infondata per non aver distinto il suo preteso apporto causativo – che in realtà non sussiste alla luce delle azioni politico-amministrative intraprese per far fronte alla risalente problematica della insufficiente riscossione delle bollette idriche ed elettriche – da quello del suo predecessore nella carica. In termini più ampi, poi, il convenuto ritiene che la contestazione risulti generica – ed in ciò articolata pertanto in violazione degli articoli 86 comma 2 lett. c) ed e) c.g.c., 1 comma 1- quater legge n. 20/1994, e 2697 c.c. - laddove omette di spiegare e di provare il criterio di riparto per quote di responsabilità utilizzato, visto che gli agenti convenuti hanno rivestito posizioni assolutamente differenti. Ne deriva, si sottolinea, un chiaro *vulnus* difensivo a danno del comparente. Più radicalmente, poi, il C., muovendo

dalla premessa che la riscossione coattiva è caratterizzata da elevata aleatorietà e che il suo fruttuoso esito dipende da fattori variabili (anzitutto, la solvibilità degli utenti), deduce che il danno contestato non può dirsi (totalmente o parzialmente) certo e che, comunque, è ingiustificato ipotizzare, come la Procura fa, una sua responsabilità per il mancato esito positivo dell'intera riscossione coattiva al trattarsi di attività non avvinta da alcun un rapporto di causalità con la condotta rimproveratagli.

IV.2. Il comparente contesta inoltre la sussistenza dei presupposti per farsi luogo ad una sua affermazione di responsabilità amministrativa (segnatamente, della condotta omissiva e della colpa grave), evocando la serie di pertinenti iniziative realizzate nel corso del suo mandato. Deduce in questa prospettiva che, subito dopo il suo insediamento (13.06.2017), egli ha concorso all'approvazione (giusta deliberazione di G.M. n. 45 dell'11.07.2017) del nuovo "funzionigramma" dei servizi comunali anticipando la coerente e più radicale riorganizzazione dei servizi operata con successiva deliberazione di G.M. n. 80 del 7.11.2019. Si determinava così – nell'implicito intento di migliorare i pregressi risultati della gestione del contenzioso sulle entrate tributarie, comprese quelle concernenti il servizio idroelettrico – il trasferimento del contenzioso tributario dal Settore 6 (settore responsabile, tra l'altro, del servizio tributi e di quello idroelettrico) al Settore 1 (settore responsabile, fra l'altro, del bilancio e della programmazione economico-finanziaria), ivi concentrando sia l'attività contabile di accertamento dei crediti comunali insoluti sia le conseguenti azioni giudiziali a tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente. In linea di continuità con tale scelta organizzativa, ma in netta discontinuità con quanto fatto dal suo

predecessore, egli aveva poi assegnato le posizioni organizzative a più dipendenti anziché, come accaduto per il passato, concentrare la direzione di più Settori (III su VI, in particolare) in capo al B.. Con deliberazione di G. C. n. 23 del 21.12.2017 – adottata su iniziativa della *sua* Giunta - era stato approvato, inoltre, il “*regolamento comunale di compensazione e rateizzazione tributi e consumi*”, preordinato a disciplinare, attraverso l’art. 1, il procedimento di concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei debiti (anche) da consumi di energia elettrica e acqua potabile, pregressi e a scadere. Nel solco di quest’ultima iniziativa, si poneva d’altronde l’avviso pubblico del 23.07.2018, a firma sua e del N., con cui si invitavano i cittadini-utenti a regolarizzare la propria posizione di *mora debendi* alla luce delle condizioni di favore sancite per via regolamentare. Ancora, con decreto n. 23 del 31.12.2020, egli avrebbe conferito l’incarico legale volto al recupero giudiziale dei crediti vantati nei confronti dei cittadini morosi per le utenze dell’acqua e dell’energia elettrica, essendosi dimostrato infruttuosa l’analoga misura – di cui si dà atto nelle premesse del provvedimento sindacale – adottata dal Comune nel 2008. Dai complessivi elementi richiamati, il comparente inferisce l’inesistenza della condotta omissiva oppostagli in citazione, sottolineando invece che, nel corso del mandato sindacale, egli ha compiutamente assolto alla funzione d’indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui era titolare. Deduce, del resto, la sicura esistenza dei presupposti applicativi della “cd. scriminante politica” ex art. 1 comma 1-ter L. n. 20/1994 ed esclude, in ogni caso, che l’elemento soggettivo che ha connotato in concreto la condotta ascrittagli possa essere qualificato in termini di “colpa grave”, anche in considerazione della circostanza che, all’inizio del

proprio mandato, egli ha dovuto fronteggiare lo stato di perdurante deficitarietà organizzativa e di inerzia amministrativo-contabile presente nel Settore preposto al servizio idroelettrico.

V. In data 28.12.2022, si è costituito il convenuto S. N. che, richiesta in via istruttoria la nomina di CTU e l'ammissione di prova testimoniale, ha concluso per il suo proscioglimento e, solo in subordine, per la riduzione dell'eventuale *quantum debeatur*.

V.1. Il N. si oppone, anzitutto, alla ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficio di Procura, facendo presente che, dal giugno 2017 al giugno 2019, egli ha rivestito l'incarico responsabile del servizio idroelettrico, ove le funzioni di sua competenza venivano esercitate con il contributo di soli due lavoratori socialmente utili, di categoria B e con orario lavorativo settimanale pari a 24 ore. Nonostante la carenza di organico, deduce di aver fatto quanto poteva e doveva in base al perimetro delle sue attribuzioni. Infatti, differentemente da quanto indicato in citazione ma chiaramente affermato nella deliberazione di G.M. n. 45/2017 (doc. 2 allegato alle Deduzioni del 18 marzo 2022), si deve considerare, anzitutto, che al Servizio VI, di cui era responsabile nel periodo ricordato, era estranea "*la gestione e l'attivazione del contenzioso tributario*", attinta, per converso, alla competenza del Servizio/Settore Affari generali (I). Soggiunge sul punto che, ove le determine sindacali attribuivano le funzioni sui «tributi» al Settore VI, ciò deve chiaramente intendersi limitato alle attività di bollettazione e fatturazione e non certo l'attività di recupero degli insoluti, fermo restando che l'attività di bollettazione era stata affidata alla ditta *omissis*. Benché fosse estraneo ai suoi compiti quello di recupero delle fatture, egli aveva non di meno predisposto un elenco delle ditte morose da

trasmettersi al servizio contenzioso, mentre, come risulta dall'attestazione 8 marzo 2022, prot. n. 2769 rilasciata dal Comune di Castiglione di Sicilia, deve dirsi confermata l'emissione dei ruoli per il servizio idrico per gli anni 2012, 2013 e 2014. Non si ebbero atti conseguenti, pertanto, solo perché il N. passò ad altre mansioni.

VI.2. Il convenuto eccepisce la prescrizione dell'azione recuperatrice sotto duplice profilo. (i) In primo luogo, a suo giudizio, essa è prescritta con riguardo ai danni asseritamente procurati al Comune di Castiglione di Sicilia nel quinquennio precedente il 2 febbraio 2022, data di notificazione, nei suoi confronti, dell'invito a dedurre. Egli non potrebbe dirsi responsabile, infatti, dei danni eventualmente procurati al Comune di Castiglione di Sicilia e, segnatamente, ciò sino al 2 febbraio 2017; (ii) in secondo luogo, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 4, l. 27 dicembre 2017, n. 205 la prescrizione per il pagamento dei canoni/tariffe per il servizio elettrico è biennale, e poiché il regime così introdotto è da qualificarsi come *lex mitior*, la pretesa attrice è prescritta con riferimento a tutte "*le somme che la citazione addebita a titolo di responsabilità*".

VI.3. Esclude il N. che il danno erariale presenti i crismi della certezza, concretezza ed attualità, visto che "*ogni fattura emessa per il servizio idrico e per quello elettrico riportano le fatture insolute, sollecitano al loro pagamento e, quindi, interrompono la prescrizione*". Richiama, a suffragio dell'assunto ed a titolo esemplificativo, alcune fatture.

VI.4. Il convenuto, in ogni caso, prospetta la carenza dei presupposti dell'addebito di responsabilità sotto il profilo della inesigibilità della condotta rimproveratagli alla luce del complessivo, carente, assetto organizzativo

dell'Ente e del Settore VI di cui era responsabile. In particolare, in questa prospettiva, sottolinea che: (i) presso il settore VI giaceva un arretrato di lavoro di anni a causa dei pensionamenti del personale, del blocco delle assunzioni, della mancata stabilizzazione del personale contrattista; (ii) della circostanza che, in possesso di competenze tecniche in coerenza con il proprio titolo di studio di geometra, mai si era occupato dei servizi amministrativi del settore "Tributi" e che, per sola disponibilità di servizio e trattandosi di uno dei pochi dipendenti di ruolo rimasti in servizio comunque prossimo alla pensione, aveva preso ad occuparsi, nel 2017, del settore relativo al Servizio idroelettrico già retto da anni e *ad interim* dal B., responsabile del Settore I; (iii) nei primi cinque mesi del 2017, la sua attività comprendeva sia i compiti del settore VI che, *ad interim*, quelli del settore V, connotati, entrambi, da arretrato lavorativo e totale carenza di personale istruttore di ruolo; (vi) attribuitagli la responsabilità del VI settore, giusta il conferimento di posizione organizzativa, per il periodo di sei mesi (dal 18.07.2017 al 19.01.2018 in forza della deliberazione di G.M. n. 46/2017 e Determina Sindacale n. 14 del 20/7/2017), tale lasso temporale fu contestualmente intervallato anche dalla responsabilità *ad interim* del Settore V (per effetto di Determina Sindacale n. 18 del 31/08/2017 e sino al 19/01/2018) e che la sovrapposizione di funzioni appena evidenziata si verificò anche successivamente come da determinazioni sindacali richiamate in memoria; (v) peraltro, i Settori V e VI risultavano ubicati in edifici diversi e fra loro distanti, conseguendone anche un conclamato disagio logistico. Il N. sottolinea ulteriormente quanto eterogenee fossero, nel periodo 2017 al luglio 2019, le incombenze proprie del Settore VI (i Servizi Amministrativi, ivi incardinati, comprendevano: il Servizio Idrico,

il Servizio elettrico, il Servizio TARI, il Servizio TOSAP, IMU – TASI etc; i Servizi Tecnico-Manutentivi, invece, comprendevano: il Servizio gestione e manutenzione rete idrica; gli interventi di straordinaria manutenzione per la sostituzione delle pompe sommerse e/o riparazione delle stesse; i Servizi manutentivi delle opere urbanizzazione primaria e secondaria, servizio Emergenza e Reperibilità; il Servizio di espletamento di tutti gli atti di gestione amministrativa) e come tali incombenze riguardassero un territorio assai esteso ed un numero assai considerevole di utenze. Trattasi di elementi, deduce il convenuto, destinati a meglio illustrare la negativa incidenza della carenza di personale sul compiuto espletamento dei doveri d'ufficio cui egli era chiamato. Evidenzia ancora il comparsa i problemi che, nel medesimo periodo, riguardarono le fatturazioni (la società incaricata delle stesse sovente sospendeva il servizio per mancato pagamento del corrispettivo da parte del Comune; la fatturazione dei consumi correnti imponeva la quantificazione dei consumi pregressi e, segnatamente, di due annualità per il servizio elettrico, tre annualità per il servizio idrico, due annualità per il servizio TARI; impossibilità, per carenza di personale, di effettuare la lettura dei contatori propedeutica alla fatturazione) nonché le procedure di gestione della morosità (le quali non potevano condurre l'Ente al distacco delle forniture per risalire la morosità agli anni '80 e per riguardare la stessa circa la metà delle utenze; incidente, sotto tale profilo, risultava altresì l'assenza di contatori di nuova generazione comandabili a distanza anche per disporre la riduzione della potenza). Per far fronte a questa situazione di diffusa morosità, l'Amministrazione comunale adottò un Regolamento Comunale volto a consentire agli utenti di sanare, attraverso la rateizzazione o il baratto, il

proprio inadempimento, in particolare attraverso le deliberazioni di C.C. 23 e 24 del 21/12/2017, come modificate dalla deliberazione di C.C. n. 23 del 26/6/2018. E' appunto in attuazione di tale deliberato consiliare, aggiunge il N., che egli curò la diramazione del pertinente avviso pubblico indirizzato alla cittadinanza, riscontrato peraltro da molteplici utenti morosi. Il N. osserva altresì che parimenti critiche risultavano le fasi - successiva alla fatturazione dei consumi - del controllo, dei solleciti, dei distacchi, attesa la endemica carenza di personale che egli aveva richiesto perciò all'Amministrazione di potenziare. Ricorda d'altronde che, a seguito di visita ispettiva dell'ARERA (in data 25-27 settembre 2018) e di controlli sulle cabine elettriche svoltisi alla presenza di funzionari dell'ASP, dei VV.FF., dei militari GdF, ebbe inizio una intensa attività di adeguamento e messa in sicurezza di tutte le cabine elettriche e degli impianti nonché di formazione del personale nell'ottica di efficientare il servizio di distribuzione e fornitura di energia elettrica. Infine, il N. pone in evidenza che, al 22 maggio 2019, era stato predisposto un primo elenco di utenti inadempienti, cui destinare un avviso di mora e, in ipotesi, successivamente il distacco: gli avvisi non furono però inoltrati anche perché il componente, a far data dal 5 luglio 2019, rassegnò le proprie dimissioni. Con deliberazione di G.M. n. 80 del 7/11/2019, espone il convenuto, veniva invece approvato il nuovo Organigramma e Funzionigramma dell'Ente, in base al quale il Servizio Tributi e Tariffe (Servizio Idroelettrico amministrativo) sarà incardinato presso il Settore I, mentre, presso il Settore V (cui egli era preposto sino al 31/08/2020 e cioè al suo collocamento in quiescenza), si determinerà una sostituzione dei servizi amministrativi (idrico ed elettrico) con i servizi (protezione civile, turismo e toponomastica). Secondo il componente, la

modifica organizzativa in discorso non è certamente priva di significato ai fini della sua assoluzione, visto che “tra il far funzionare gli impianti ed evitare l’interruzione dei servizi e proseguire per il recupero dei crediti il N. ha dovuto di necessità privilegiare il primo compito” e che “l’attività di recupero dei crediti (tributi, tasse, canoni) non era di competenza del N.”.

VI.5. Le circostanze concrete appena valorizzate fondano, ad avviso del comparente, la conclusione dell’insussistenza della colpa grave dell’agente.

Sul versante della richiesta di riduzione dell’addebito, il convenuto fa presente anzitutto che la determinazione del *quantum debeatur*, operata in citazione, non è meritevole di seguito in quanto essa omette di considerare l’esistenza di una fisiologica aliquota di elusione/evasione nel pagamento delle imposte, delle tasse e dei servizi. Sicché, anche laddove le condotte asseritamente doverose fossero state puntualmente realizzate, sì come prospettato dall’Ufficio di Procura, vi sarebbe stata altrettanto certamente una soglia percentuale di proventi non incamerata dal Comune. Sul punto, il convenuto deduce, esemplificativamente, che l’evasione in materia di tarsu/tari/tia si assesta in alcuni comuni alla soglia del 60% e che la percentuale di tassa per i rifiuti inevasa ed irrecuperabile, presso il Comune di Castiglione di Sicilia, è stimata tra il 35 ed il 40%. Afferma il convenuto, ancora, che egli non avrebbe potuto interrompere la prestazione di servizi pubblici di fornitura di energia elettrica e di acqua, sicché la condotta doverosa ipotizzata dall’Ufficio di Procura deve dirsi, alternativamente, impossibile ovvero produttiva di un vantaggio per la collettività amministrata, come tale da valutare comunque ai fini della *compensatio lucri cum damno*.

VII. In data 28.12.2022, si è costituito in atti G. D. B., il quale – richiesti, in

via istruttoria, CTU contabile, volta alla corretta quantificazione del danno erariale, nonché il suo interrogatorio non formale ex art. 94 co. 3 c.g.c. – ha concluso, gradatamente, per il suo proscioglimento e per l'esercizio del potere riduttivo nella massima estensione.

VII.1. Questo convenuto contesta, anzitutto, che i crediti vantati dall'amministrazione comunale siano prescritti e che, dunque, possa dirsi certo il danno erariale contestato. Ciò sul rilievo che le fatture inviate agli utenti, che nella specie contenevano la richiesta di pagamento delle pregresse morosità, ben possono integrare atti interruttivi della prescrizione del credito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1219 e 2943 c.c. Richiama, quanto ai requisiti di forma e sostanza degli atti di costituzione in mora aventi effetti interruttivi della prescrizione estintiva dei crediti, giurisprudenza di merito e di legittimità ritenuta pienamente applicabile alla fattispecie controversa. Aggiunge il convenuto, inoltre, che un considerevole numero di utenti cd. "grandi morosi" ha sottoscritto atti di "*riconoscimento di debito e contestuale istanza di rateizzazione*", predisposti dagli Uffici comunali, e costituenti, a loro volta, atti interruttivi della prescrizione ovvero, relativamente alle fatture già prescritte, atti di rinuncia tacita a far valere la prescrizione maturata.

VII.2. A fondamento della ritenuta insussistenza della colpa grave ascrittagli e, solo in subordine, in funzione della riduzione dell'addebito, il B. deduce che la cronica carenza di personale in organico lo costrinse a ricoprire, contemporaneamente, numerosi e gravosi incarichi (presso il Settore I; presso il Settore IV; presso il Settore VI), incluso quello di Vice Segretario dell'Ente. Inoltre, la sua preposizione *ad interim* presso il Settore VI, direttamente chiamato in causa dalla contestazione accusatoria, avveniva sempre in via

temporanea e per effetti di successivi provvedimenti di proroga, oggetto di elencazione in memoria, aventi durata addirittura mensile. Nota il comparente, in merito, che una tale modalità di organizzare il Settore inibiva sia l'organica verifica sull'intero arretrato delle bollette insolute sia la pianificazione a regime delle attività indispensabili nonché delle priorità da perseguire anche al fine di scongiurare il compiersi della prescrizione.

VII.3. Contesta poi il convenuto l'inerzia addebitatagli dall'atto introduttivo, evidenziando che, sia per la riscossione dei crediti sia per l'interruzione della prescrizione, egli ha attuato numerose iniziative, fra cui quelle funzionali affinché i "grandi morosi" sottoscrivessero con l'Ente i citati atti di "*riconoscimento di debito e contestuale istanza di rateizzazione*". Di questi, evocando giurisprudenza civile di merito, egli rimarca nuovamente la portata di atti impicanti tacita rinuncia a far valere la prescrizione già maturata e/o di atti di riconoscimento del credito con effetti interruttivi del decorso prescizionale. Enumera, inoltre, la serie di misure poste in essere allorché era preposto alle funzioni apicali presso il Settore VI, sebbene gravato da un imponente carico di lavoro anche presso settori diversi e precisamente: emissione di 81 ruoli di energia elettrica (di cui 27 bimestrali e 54 mensili) e 6 ruoli idrici (di cui 4 semestrali, 1 annuale e 1 biennale); stipula di 180 contratti di fornitura idrica e 127 contratti di fornitura elettrica, con correlative adempimenti imposti dalla pertinente normativa di settore; emissione di 5 ruoli TARSU/TARI ordinari e 2 suppletivi; evasione di numerose richieste di autorizzazione di occupazione suolo pubblico e di incombenze legate ad IMU e TASI. In estrema sintesi, a giudizio del B., vi è sufficiente materia per verificare l'impegno profuso nello svolgimento delle funzioni d'ufficio e per

escludere l'inerzia contestatagli in citazione.

VII.4. A suffragio dell'insussistenza dell'ipotesi di responsabilità amministrativa per cui è causa, prospetta altresì che, in ordine alla problematica gestione delle morosità relativa alle bollette scadute e rimaste inevase, fosse presente l'ulteriore criticità legata all'intestazione di molte utenze in capo a soggetti deceduti. Per queste situazioni di morosità, si osserva, le conseguenti doverose iniziative – incluso il distacco della fornitura - postulavano, in effetti, il previo reperimento dei soggetti passivamente legittimati e, comunque, degli utilizzatori effettivi della fornitura. Operazione, questa, assolutamente complessa anche perché da condursi attraverso sopralluoghi in situ in un territorio assai esteso. Tale essendo il contesto d'insieme, il convenuto rammenta comunque di aver avviato un aggiornamento della banca dati delle utenze finalizzato alle necessarie volture dai soggetti deceduti agli effettivi utilizzatori. Deduce, peraltro, che l'amministrazione si è concretamente attivata per interrompere il decorso prescrizione dei crediti, come testimonia il conferimento a legali esterni del compito di recuperare i crediti erariali – soluzione imposta dalla carenza di organico - presso i soggetti morosi e dalle numerose diffide notificate dai professionisti Avv.ti *omissis*, *omissis* e *omissis*. Con riferimento a queste diffide, del resto, non vi può essere prescrizione del credito e, quindi, il danno erariale contestato deve formare oggetto di conseguente decurtazione.

Laddove l'atto di citazione contesta la mancata adozione di provvedimenti di sospensione della fornitura, il comparante oppone che gli Uffici non avrebbero potuto né sospendere la fornitura di servizi essenziali per la cittadinanza, considerando altresì la modestia degli importi non corrisposti, né, stante la

vetustà degli impianti, ridurre la potenza del contatore. L'alternativa – concretamente impraticabile, però, data la carenza di personale - era costituita cioè dall'invio *in loco* di tecnici, affinché, per singola utenza, dapprima essi riducessero manualmente la potenza della fornitura e, poi, eventualmente procedessero al distacco. In ogni caso, conclude il comparente, rimane assorbente il dato per cui gli Uffici hanno inviato a tutti gli utenti morosi le raccomandate, con il “sollecito di pagamento – Avviso di stacco”, relative ai bimestri oggetto di contestazione inerenti alle forniture elettriche, oggetto di produzione in atti per stralcio ed a titolo esemplificativo.

VII.5. Sotto il profilo dell'ammontare del danno erariale risarcibile, e della necessità di una sua ri-determinazione, il convenuto oppone che: (i) diverse fatture, relative a crediti ritenuti estinti per prescrizione, sono state incassate dall'Amministrazione e, tanto, per un importo non inferiore a 3.796,07 euro per la fornitura idrica e a 10.870,07 euro per la fornitura elettrica; (ii) ulteriori fatture hanno formato oggetto di piani di rateizzazione concordati con utenti morosi, con innegabili ricadute sulla ipotizzata prescrizione delle ragioni erariali e, tanto, per un importo non inferiore a 12.624,73 euro; (iii) l'azione recuperatoria della morosità, avviata dall'amministrazione, ha consentito di incassare *“importi considerevoli analizzando le fatture inevase nel loro complesso – anche per anni ulteriori e differenti da quelli oggetto di contestazione – facendo incassare le somme al Comune..”*; (iv) per il recupero sono stati incaricati legali esterni, di talché andrebbe accertato l'entità dei crediti da essi effettivamente recuperati, di quelli per i quali essi hanno comunque interrotto la prescrizione nonché di quelli per i quali l'eventuale danno erariale dovrebbe al limite essere ascritto a loro responsabilità e non a

quella dei funzionari comunali.

VIII. In data 29.12.2022 si è costituito il convenuto B., concludendo, nell'ordine, per il rigetto della domanda attorea e, ai fini della esatta determinazione del *quantum* condannatorio, perché il Collegio ordini al Comune di Castiglione di Sicilia l'esibizione di atti e documenti.

VIII.1. Ad avviso del comparente è da escludersi, in primo luogo, la ricorrenza del danno erariale sul presupposto che i crediti ritenuti prescritti dall'Ufficio di Procura sono in realtà pienamente esigibili dall'Ente. Al riguardo, il B. espone che, sulla base "*autonome ricerche documentali*", egli ha potuto acclarare che tutti i crediti sembrano essere stati esercitati nel tempo dal Comune; che, per alcuni di essi, vi sia stata una ricognizione di debito da parte dei singoli obbligati e che, in relazione ad altri, sussistano atti di costituzione in mora o pendano apposite procedure di riscossione avviate dai legali incaricati. Di qui, la necessità – prospettata dal convenuto – che il Collegio, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., disponga presso l'ente l'acquisizione dei documenti e degli atti elencati ai punti 1-6 di pag. 2 e 3 della comparsa.

VIII.2. In termini speculari alla difesa del B., anche il B. prospetta che lo schema tipo di bollettazione adottato dal Comune di Castiglione di Sicilia relativamente al servizio idrico ed elettrico contenga una specifica elencazione delle fatture non pagate da ciascun utente, con espresso invito a provvedere al relativo pagamento ed a considerare nullo il sollecito nell'ipotesi di avvenuto pagamento. In conseguenza, alle bollette inviate agli utenti, deve riconoscersi valenza di atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.c. trattandosi di atti che, formalmente e sostanzialmente, integrano atti di costituzione in mora.

VIII.3. Privo di serio fondamento, secondo il convenuto, è l'addebito di responsabilità laddove gli contesta l'omessa adozione di provvedimenti di sospensione delle utenze. Rileva in merito che, rispetto al tema delle morosità, a tutti gli utenti dell'Ente è stato inviato nel corso dell'anno 2013 un "avviso di stacco" – di cui si produce in atti lo schema – a sua firma, e, tanto, a comprova del suo personale impegno verso la problematica. A tale avviso, in effetti, seguì il distacco di numerose utenze intestate a cittadini morosi. Nello stesso senso, richiama la disposizione di servizio a firma del Responsabile del settore, il quale, nel dettare le priorità da seguire nelle operazioni di stacco, richiama nelle premesse la dicitura "in accordo con le direttive dell'amministrazione comunale". Del pari infondato, seguita il convenuto, è l'addebito mossogli a proposito della pretesa sua inerzia nel recupero degli insoluti. Con determina del marzo 2017, di poco anteriore alla scadenza del suo mandato, fu deciso infatti, ai fini dell'implementazione delle attività di recupero delle morosità idriche, di affiancare un nuovo legale al precedente: ciò che consentì, in effetti, di conseguire concreti risultati. Per tale via, conclude il B., non può essergli rimproverata alcuna trascuratezza e negligenza nella gestione del problema, considerato altresì che il Sindaco, al più, impartisce – come in concreto avvenuto – direttive agli Uffici e che le percentuali di "perdita", a dispetto dell'elevatissimo tasso presente al suo insediamento, si sarebbero abbattute quasi fino allo 0% alla fine del suo mandato.

VIII.4. Il B. rinnega, in base ad una parabola argomentativa unica, la riconoscibilità del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta tenuta. Puntualizza al riguardo che, anzitutto raffrontando

i corrispettivi generati per l'Ente annualmente dal servizio elettrico (€ 900.000,00) e da quello idrico annui (600.000,00 euro), l'omesso incasso di crediti – oggetto della contestazione accusatoria - attiene a percentuali prive di seria significatività (quanto alla fornitura elettrica, pari all'1,53% per l'anno 2012, all'1,99% per l'anno 2013 ed al 4,69% per l'anno 2014; quanto alla fornitura idrica, pari invece al 3,89% per l'anno 2012, al 5,75% per l'anno 2013 e al 6,78% per l'anno 2014). Trattasi di dato, secondo il comparente, atto *ex se* ad escludere ogni grave trascuratezza nella condotta dell'organo politico, attesa l'esistenza, in concreto, di uno specifico Settore investito dalla competenza amministrativa in materia e la presenza di legali incaricati delle attività di recupero. L'Ufficio di Procura neppure indica, del resto, quale fosse la condotta alternativa e doverosa da realizzarsi da parte del Sindaco. Con riferimento al suo preteso apporto causativo al prodursi del danno erariale, espone che, per alcuni ruoli relativi all'anno 2012 e per la totalità di quelli relativi agli anni 2013 e 2014, la maturazione della prescrizione quinquennale (verificatasi negli anni 2017-2018 e 2019) si compie allorché egli era cessato dalla carica, conseguendone l'impossibilità, per lui, di prevedere ed impedire l'evento dannoso. In buona sostanza, è opinione del B. che, con riferimento al secondo semestre dell'anno 2017 nonché per le annualità relative al 2018 e 2019, egli non potesse esercitare alcun potere di vigilanza o di supervisione sugli uffici e che, ancora, nel corso del periodo di sindacatura, non vi fosse per lui possibilità di prevedere che alcuni crediti sarebbero stati avvinti da successiva prescrizione. Nel complesso, il comparente esclude la prevedibilità *ex ante* dell'evento dannoso e ritiene perciò non configurabile la connotazione di "gravita" nella condotta omissiva colposa ascrittagli se effettivamente

ravvisabile. Rammenta, in senso opposto, le iniziative di distacco delle utenze da lui attuate, sintomatiche di attenzione e rigore nella gestione della problematica delle morosità.

VIII.5. Il B. ritiene che, ove provato l'addebito di responsabilità avanzato a suo carico, il *quantum debeatur* in tesi a lui ascrivibile dovrà essere limitato ai crediti prescritti nel periodo in cui rivestiva la carica di Sindaco dell'Ente e non certo a quelli per i quali la prescrizione si è compiuta a distanza di mesi o anni dalla cessazione della carica. Contesta come irragionevole, quindi, i criteri di quantificazione del danno adottati dalla Procura regionale, tesi a calcolare il danno imputabile allo stesso, sulla base del periodo di carica attraverso il coefficiente dei giorni del mandato ed assumendo come parametro il quinquennio. In via di subordine, insiste affinché, nel computo del danno, venga adottato un coefficiente teso a riconoscere maggiore incidenza causale ai periodi, tra cui soprattutto l'ultimo anno del quinquennio, in cui è "prossimo" il maturarsi del termine prescrizione. Tanto, segnatamente, sul rilievo del maggior peso – nella proiezione del maturarsi della prescrizione – da riconoscersi agli anni più ravvicinati al compiersi del quinquennio rispetto a quelli più lontani.

VIII.6. Valorizzando infine taluni elementi oggettivi (difficoltà organizzativa, disordine contabile e carenza di personale interni all'Ente) e soggettivi (assenza di sua specifica professionalità nella materia qui controversa), il comparente invoca l'esercizio del potere riduttivo intestato alla Corte.

IX. Con decreto presidenziale del 05.01.2023 – comunicato alle parti in pari data – veniva disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza odierna, in vista della quale il B. ha depositato documenti il 25.01.2023.

X. In data 14.02.2023, si è infine costituito il convenuto L. R. concludendo per il suo proscioglimento e, comunque, per la riduzione dell'addebito. Al pari di altri componenti, anche il L. esclude che i crediti, contenuti nelle bollette oggetto di contestazione, siano prescritti, visto che, si afferma, sull'ultima pagina di ogni bolletta inviata agli utenti veniva riportato uno specchietto riepilogativo di sollecito delle fatture pregresse insolute. Espone di aver svolto *ad interim* le funzioni di titolare del VI Settore e che, in costanza dell'espletamento dell'incarico, egli si è adoperato compiutamente (anche) per tentare di recuperare i crediti derivanti dalle bollette per le forniture idrico ed elettrico. Procede ad un excursus dei provvedimenti amministrativi che rendono chiara la carenza di organico presso il settore da lui diretto ed enumera le iniziative da lui poste in essere. Secondo argomentazioni comuni a quelle degli altri convenuti, inoltre, valorizza l'attività di recupero svolta dai legali esterni appositamente incaricati.

XI. All'udienza odierna, le parti hanno articolatamente discusso le proprie tesi difensive, concludendo come da propri scritti in atti e contestando le avverse argomentazioni difensive. Le stesse inoltre hanno fornito i chiarimenti richiesti dal Collegio nei termini di cui al verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione recuperatrice mira al risarcimento del danno erariale consistente nell'insieme crediti maturati nel triennio 2012-2014 dall'Amministrazione danneggiata a titolo di corrispettivi delle forniture di energia elettrica ed acqua – asseritamente mai incassati dalla stessa ed oramai prescritti – assicurata all'utenza (per uso residenziale e per usi diversi)

localizzata in territorio comunale.

1.1. In aderenza alla prospettazione accusatoria, a tale perimetrazione del *thema decidendum* deve pervenirsi attraverso la sovrapposizione dei due distinti prospetti (relativi a luce ed acqua: doc. 1, all. 3 e 4) - sviluppati dal Comune di Castiglione di Sicilia in riscontro alla richiesta di esibizione documentale dalla GdF delegata (cfr. pag. 4 della relazione GdF 385816 del 20 luglio 2020, nonché verbale di operazioni compiute del 14.11.2019, rispettivamente doc. 1 e all. 2 del doc. 1 fasc. Procura) - con la rielaborazione, distinta per anno (2012, 2013 e 2014) e tipo di fornitura, effettuata dai militari della GdF. I prospetti rielaborati dal Corpo (doc. 1, all. da 5 a 10), infatti, emarginano i crediti per i quali si deduce sia maturata, almeno al novembre 2019, la prescrizione quinquennale (doc. 1, punto 4) dei crediti in titolarità dell'Ente per assenza di validi atti interruttivi ovvero per mancata rinnovazione di un precedente atto di costituzione in mora (quest'ultimo, per esempio, è il caso dei progressivi nn. 45, 46, 197 e 198 dell'all. 5 cit.; nn. 12, 13, 68, 69, 70, 91-93, 117-120, 130,131, 193-196 dell'all. 6, cit.; nn. 5-12, 101, 102, 133, 163-169, 231-236, 254-259, 353-355, 370-373, 379, 380, 431-434, 459-466, 472-480, 484-490, 503-510 dell'all. 7 cit.; nn. 73, 134, 255, 321 dell'all. 8 cit.; nn. 42 e 259 dell'all. 9 cit; nn. 4, 5, 172, 173, 321 dell'all. 10 cit.). La sommatoria dei sub-totali riportati nelle rielaborazioni della GdF restituisce in effetti il totale contestato in citazione come preteso danno erariale.

1.2. Il P.M. contabile rimprovera ai componenti, primariamente, l'inerzia dagli stessi serbata nel richiedere i dovuti corrispettivi ai privati cittadini per il servizio di fornitura idroelettrica. In questo processo, pertanto, viene

anzitutto in considerazione un'ipotesi di danno erariale cd. da mancata entrata,

fattispecie rispetto alla quale la giurisprudenza contabile (questa Sezione, sent.

n. 890/2021, con ricostruzione degli orientamenti maturati in sede di appello)

ha precisato che:

- il nocumento disvela i connotati della certezza, attualità e concretezza in virtù

del solo compiersi della prescrizione civilistica del credito vantato

dall'amministrazione. Precisamente, il decorso del pertinente termine

prescrizionale – in assenza di validi atti interruttivi *medio tempore* posti in

essere dal titolare del credito o di ulteriori fatti o atti aventi efficacia giuridica

equipollente - determina la perdita definitiva del corrispondente diritto e, per

questa via, il materializzarsi del danno erariale (cfr. *ex plurimis*, C. conti, Sez.

III d'Appello, n. 369/2012; Id. n. 233/2019; Id., Sez. II, n. 126/2015);

- non è necessario che il pregiudizio per essere risarcibile sia anche

irreversibile ovvero “*non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi*

satisfattori della pretesa creditoria” (C. conti, II Sez. Centrale d'Appello, n.

205/2021);

- la sua astratta configurabilità, inoltre, non è condizionata dalla circostanza

che il debitore dell'amministrazione abbia opposto *aliunde* la prescrizione

delle ragioni di credito dell'Ente (C. conti, SS.RR., n. 764/1992) né, ancora,

l'esistenza del danno è posta in discussione dalla coesistenza, in capo

all'Amministrazione comunale, di un potere di azione, processuale o

extragiudiziale, funzionale alla soddisfazione delle pretese rimaste insolute

(*ex multis*, già C. conti, III. Sez. Centrale d'Appello, n. 369/2012; C. conti, II

Sez. Centrale d'Appello, n. 205/2021).

2. Su queste premesse vi è materia per disattendere, in primo luogo,

l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal N..

2.1. Le fatture elettriche ed idriche più risalenti, parte degli elenchi contestati ai convenuti (cfr., all. 5 ed 8 al doc. 1 fasc. Procura), scadono rispettivamente il 30.04.2012 ed il 20.02.2012. Tali date segnano, ai sensi delle previsioni dei contratti di fornitura (punti 11 e 7 richiamati in narrativa), il momento a partire dal quale la controprestazione del pagamento del prezzo può essere esatta dall'Amministrazione creditrice (art. 1181 co. 1 c.c.) e, simmetricamente, il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto di credito (art. 2935 c.c.).

Poiché, in materia di corrispettivi per forniture idriche ed elettriche, il termine di prescrizione del credito è quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4 (per tutte, Cass., III, sent. n. 1442/2015), ne deriva che la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione (e, dunque, il realizzarsi di un danno certo ed azionabile) si è astrattamente compiuta, al più, al 20.02.2017. Deve perciò escludersi ogni prescrizione dell'azione erariale sul rilievo che anche l'ultima notificazione dell'invito a dedurre, che ha raggiunto il B. in data 15.02.2022, interviene nel quinquennio successivo (art. 1 co. 2 L. 20/1994) al 20.02.2017.

2.2. La conclusione esposta non muta quando si ritenga che il decorso prescrizioneale quinquennale del diritto di credito dell'Ente, per ciascuna fornitura, rimonti al momento anteriore in cui la somministrazione periodica viene effettivamente eseguita ed indipendentemente, pertanto, dalla elaborazione della pertinente bolletta. Il Collegio, nei termini più innanzi precisati, ritiene infatti che la bolletta *individuale* di fornitura possa integrare valido atto interruttivo della prescrizione del credito. Ne segue pertanto che:

- le fatture versate in atti dall'Ufficio di Procura (all. 10 della produzione di parte attrice) interrompono, comunque, la prescrizione dei crediti per fornitura

in esse evidenziati giacché si collocano all'interno del quinquennio prescrizione successivo alla somministrazione;

- lo spirare del quinquennio successivo alla data di scadenza per il pagamento, oggetto di indicazione nella singola fattura (per le più risalenti, si è detto, trattasi del 20.02.2017), marca il *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità, in fattispecie validamente interrotto, come già rilevato, dalla notificazione degli inviti a dedurre nei confronti dei comparenti.

2.2.1. Per quanto poi risulti assente in atti la prova certa della comunicazione individuale di tutte (e sole) le fatture versate in atti dalle parti (e sulle quali, dunque, si è effettivamente consolidato il contraddittorio), tale evenienza – ossia l'intervenuta comunicazione delle fatture di che trattasi – è oggettivamente incontrovertibile *inter partes*. Partitamente:

- in ordine a quelle depositate in atti dal Requirente (all. 10 al fasc. di Procura), esse sono ricomprese – e tale circostanza, a sua volta, è incontestata dai convenuti - nei “*prospetti riepilogativi relativi ai ruoli luce (vds allegato n.3) e acqua (vds allegato n. 4), emessi negli anni 2012, 2013 e 2014, aggiornati al mese di novembre 2019, elaborati dal Comune di Castiglione di Sicilia (CT) e trasmessi via pec*” (così, pag. 4 della relazione GdF 385816 cit.): documenti che, in quanto fulcro dell'indagine di responsabilità amministrativa, sono integralmente fatti propri dal P.M. contabile anche a proposito delle loro implicazioni. Ora, poiché la formazione dei ruoli ha fisiologicamente comportato la verifica di situazione di insoluto, secondo le scadenze indicate in fattura (cfr., significativamente, pag. 54 dell'atto di citazione a proposito dell'esame delle controdeduzioni), da parte degli utenti raggiunti da tali

documenti, i prospetti inviati dall'amministrazione comunale alla Gdf non possono che riassumere la situazione di credito maturata dall'Ente in ordine a fatture effettivamente entrate nella sfera di conoscenza dell'utente;

- la tesi di fondo svolta dai componenti, per cui le fatture dell'Ente sono atte ad interrompere la prescrizione, postula, logicamente e giuridicamente, che esse siano state comunicate al destinatario. Il che, ovviamente, deve valere sia per le fatture da essi depositate sia, simmetricamente, per quelle versate in atti da parte attrice;

- il Requirente – chiamato dal Collegio, in sede di udienza, a prendere posizione sulla quantificazione del danno alla luce della documentazione versata in atti dai componenti – ha ribadito l'assunto, ampiamente esplicitato in citazione in sede di esame delle controdeduzioni, che la fattura è inidonea ad interrompere la prescrizione non integrando atto di costituzione in mora. Tale tesi, declinata anche con specifico riguardo alla produzione dei convenuti, comporta anch'essa però la non contestazione della (logicamente propedeutica) evenienza che le fatture siano stese comunicate all'interessato. Ciò che del resto è coerente con quanto osservato a proposito dei prospetti riepilogativi inviati dall'Ente alla GdF e costituenti il sostrato dell'impostazione accusatoria in questo processo.

2.2.3. Al trattarsi pressoché totalmente di fatture inviate all'utenza non in forma telematica (e perciò da recapitarsi), infine, vi è ragione per identificare presuntivamente nella data di scadenza del documento contabile (piuttosto che nella data di adozione del documento) quella di sua comunicazione. In questo senso, del resto, orientano le previsioni dei contratti di fornitura laddove impongono all'utente di pagare entro la scadenza indicata in fattura, salvo

l'obbligo per interessi e, dunque, l'effetto di *mora debendi* che si correla al mancato tempestivo adempimento. Ne discende, in ultima analisi, la convergente conclusione della infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione opposta dal convenuto.

2.3. Irrilevante, poi, è che l'art. 1 co. 4 L. 205/2017 abbia introdotto la prescrizione biennale del diritto di credito al corrispettivo per le forniture rese.

Il comma 10 del medesimo art. 1 circoscrive infatti il raggio applicativo della nuova prescrizione breve alle fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 (per il settore elettrico) ed al 01 gennaio 2020 (per il settore idrico). La disposizione posta dall'art. 1 co. 4 cit. è perciò inapplicabile ai fatti di causa.

Essi, in effetti, concernono crediti per corrispettivi portati da fatture risalenti al triennio 2012-2014.

2.3.1. Non persuasiva, infine, è la lettura della sopravvenienza normativa in termini di *lex mitior*: prospettiva declinata per inferirne, ad opera del N., che il decorso della prescrizione dell'azione erariale si raccordi non al 20.02.2017 ma - in coerenza con l'applicazione a regime dello *ius superveniens*, implicata dalla sua natura di *lex mitior* - al ben più risalente compiersi della prescrizione biennale del credito da somministrazione. Assorbente, in senso reiettivo, è la circostanza che l'art. 1 co. 4 L. 205/2017 non interviene in alcun modo sui presupposti "interni" del modello della responsabilità amministrativa tradizionale. Rimane peraltro fermo che la natura eminentemente riparatoria della responsabilità amministrativo-contabile "classica" costituisce ragione *ex sé* sufficiente per negare la rilevanza, in questa sede, del principio della *lex mitior*.

3. Va escluso, come eccepito da tutti i componenti, che il danno contestato sia

privo del carattere della certezza, tema di merito, quest'ultimo, da affrontare

con priorità logica rispetto alle questioni ulteriori (C. conti, III Giur. Centrale

d'Appello, sent. n. 2/2020; questa Sezione, sentt. nn. 847/2020 e 158/2022).

La comune, e più significativa, premessa delle argomentazioni difensive dei

comparenti consiste nell'evidenziare che, al di là di un parziale recupero del

credito contestato (che si sostiene essere certamente avvenuto), tanto il

modello di fatturazione in uso all'Amministrazione (per cui ciascuna fattura

inviata all'utente reca in calce l'elenco delle fatture precedenti insolute)

quanto la definizione di un piano di rateizzazione con gli utenti morosi

valgano ad interrompere la prescrizione dei relativi crediti. Per questa via,

differentemente da quanto prospettato in citazione, i crediti vantati

dall'Amministrazione non risultano prescritti ed il danno perseguito dal

Requirente si rivela né certo né attuale. Sul punto, il Collegio rileva che

l'esame della documentazione in atti esclude che i crediti per fatture idro-

elettriche - oggetto di elencazione nei prospetti *excel* in atti (all. da 5 a 10 del

doc. 1 fasc. Procura) e derivanti, come puntualizzato, dalla riaggregazione dai

dati comunicati dall'Ente - siano stati tutti interessati dalle vicende interrutive

e recuperatorie ipotizzate dai convenuti. In conseguenza, nei sensi

“paralizzanti” in cui è articolata, la costruzione difensiva non merita serio

seguito.

4. Diversamente, siffatto compendio argomentativo rileva - stavolta utilmente

- sul piano della quantificazione del nocumento erariale. Di quest'ultimo,

ragioni di *sedes materiae* impongono l'immediato scrutinio da condursi, in

ogni caso, alla luce delle seguenti premesse:

(i) il principio di formazione giurisprudenziale, valorizzato da parte attrice,

per il quale la bolletta di fornitura rappresenta mero atto unilaterale di natura contabile (già Cass. n. 847/1986, Id., sez. III, n.17041/2002) - cui, pertanto, non può di norma accordarsi l'effetto di costituzione in mora (ex artt. 2948 co. 3 c.c. e 1219 c.c.) per essere necessario, a questo scopo, l'elemento ulteriore della espressa richiesta di pagamento (Cass., Sez. III, sent. n. 10434/2002; Id., II Sez, sent. n. 8126/2004, Id. I Sez., sent. n. 806/2009) - non ha carattere assoluto. La Suprema Corte di legittimità, muovendo dal consolidato rilievo per cui l'atto di costituzione in mora (art. 1219 c.c.) non è soggetto a formule sacramentali oltre l'uso della scrittura, ha precisato che costituisce un apprezzamento del giudice di merito verificare se, nel caso concreto, dal documento contabile sia inferibile la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. In questa indagine, è stato sottolineato, acquistano rilievo sia l'esistenza in fattura di dichiarazioni ulteriori rispetto agli elementi essenziali di ordine fiscale propri di un tale documento (ex art. 21 co. 2 D.P.R. n. 633/1972), sia il collegamento del documento contabile a contratti che prevedono esecuzioni di pagamento ripetute ed a scadenze predeterminate (cfr. Cass., Sez. III, n. 6549/2016; Sez. II, 10270/2006). Nel caso di specie, osserva il Collegio, ricorrono i presupposti per fare applicazione dell'orientamento di legittimità da ultimo richiamato. Infatti, le fatture idro-elettriche acquisite in atti presentino effettivamente contenuto-forma di atti di costituzione in mora relativamente ai crediti riportati nelle fatture, pregresse ed insolute, ivi elencate. L'elencazione della pregressa situazione di mora, quale deriva per l'utente dal mancato pagamento di passate fatture, è un elemento contenutistico nella sostanza estraneo alle indicazioni di tono fiscale presenti nel (mero) documento contabile. E siffatto elemento

non può acquisire significato diverso dall'esprimere la volontà del creditore di vedersi corrisposto l'insoluto già maturato per precedenti forniture oggetto di fatturazione, specie quando, come chiarito dalla Suprema Corte, gli elementi testuali in argomento sia sistematicamente ricondotti alle prescrizioni dei contratti stipulati fra Ente ed utente (più analiticamente, cfr. punto II.1, lett. a) e b) della narrativa). A proposito delle fatture di fornitura di energia elettrica, inoltre, si rintraccia, già a livello di testo e senza particolari sforzi ermeneutici, la inequivoca volontà del creditore di veder soddisfatte le proprie ragioni, anche pregresse ("*...qualora abbiate provveduto vogliate considerare nullo questo sollecito...*");

(ii) a rilevare, nella prospettiva dell'attitudine della fattura a fungere da atto di costituzione in mora, sono però tutte e sole le bollette effettivamente riversate in atti dai componenti e sempre che intervenute nel quinquennio successivo a quelle, concernenti l'anno 2014, oggetto di contestazione (doc. 10 del fasc. Procura, all. 7 e 10). E, tanto, per almeno due ragioni:

- anche laddove le fatture idro-elettriche contestate in citazione per l'anno 2014, e versate in atti dal Requirente, richiamassero - come talora avviene - pregresse fatture, parimenti contestate, relative agli 2012 e 2013, in ogni caso è la data di scadenza riportata nelle prime (cioè quelle del 2014) a marcare il decorso di un nuovo termine quinquennale di prescrizione per tutti i crediti (riferiti alle annualità 2012, 2013 e 2014) ritenuti prescritti nell'atto introduttivo;
- per quanto le fatture successive prodotte dai componenti richiamino ulteriori fatture pregresse (successive a quelle del 2014) asseritamente inviate agli utenti, il mancato deposito di quest'ultime - ad opera dei convenuti, senz'altro

gravati dal relativo onere probatorio - non consente al Collegio di apprezzare che le stesse presentino effettivamente quel contenuto-forma che ne abilita l'iscrizione alla costituzione in mora con effetti interruttivi della prescrizione del credito. Se, infatti, i documenti prodotti dai comparenti non risultano sufficienti ad accreditare la tesi degli stessi per cui quello utilizzato dall'Ente è in realtà un "modello tipo" di bolletta - visto che tali documenti si risolvono, in ogni caso, in fatture "individuali" - osta in radice, comunque, alla plausibilità dell'assunto svolto la oggettiva confusione che informa(va), presso l'Ente, le operazioni di fatturazione/bollettazione. Il documentale in atti (per tutti, cfr. gli estratti conto sub 6 e 6 bis della produzione B.) dà conto, in effetti, di significativi sfasamenti temporali (fra fornitura e bollettazione) che inibiscono ogni prudente riconoscimento dei connotati di gravità, precisione e concordanza alle circostanze prospettate dai convenuti. Lo stesso N. (pag. 8/24 della comparsa) ammette emblematicamente la dinamica tutt'altro che lineare delle operazioni in discorso (*"parecchie volte le fatturazioni da parte della Società che li effettuava, venivano bloccate perché non era pagato dal Comune il corrispettivo. Non si poteva procedere ad effettuare pertanto la fatturazione del corrente se non prima veniva fatturato tutto il pregresso..."*);

(iii) non possono ritenersi prescritti i crediti per i quali sia intervenuto un piano di rateizzazione fra debitore ed Amministrazione creditrice, pur quando lo stesso sia successivo al maturare del decorso prescrizionale. Il Collegio condivide, infatti, l'impostazione giurisprudenziale che ravvisa nella domanda di rateizzazione, specie quando assentita per effetto di un piano di rateizzo (come nella specie, talora si è verificato), la rinuncia espressa o tacita alla prescrizione estintiva già maturata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14 maggio 2014, n.

10462; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n.1887/2015, alle quali si rinvia per le motivazioni che suffragano la conclusione).

4.1. In base alle coordinate di metodo fin qui precisate, il Collegio può passare all'esame diretto della robusta produzione documentale dei convenuti L., B. e B. (mancando in quelle del C. e del N. significative evidenze in merito), ritenendo ultroneo, per l'effetto, disporsi la CTU invocata dai convenuti, così come l'acquisizione presso l'Ente o terzi di informazioni e documenti.

A) Produzione L..

1) La fattura elettrica n. 247 del 30.06.2014, inviata a *omissis*, pur astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione dei crediti portati dalla fattura n. 4152/2014 nonché dalle bollette 2012 e 2013 (in essa richiamate) - crediti tutti specificamente contestati dal Requirente - non è stata seguita, nel quinquennio successivo, da alcun atto interruttivo;

2) la fattura elettrica n. 10183 del 20.12.2018, inviata a *omissis* (n. utenza 314390) e con scadenza 15.07.2019, interviene all'interno del quinquennio - decorrente dalla scadenza (22.12.2014) - della fattura 5454 (progr. 132 dell'all. 7 al doc. 1 di Procura). La disamina di quest'ultima (doc. 10 fasc. Procura) conferma l'espresso richiamo operato alle pregresse ed insolte fatture nn. 4252, 340 e 1646 (cfr. progr. 129 - 131 dell'all.7 al doc. 1 produzione Procura per l'anno 2014) nonché nn. 4226, 5531, 6837, 347, 1651 e 2956 (progr. 91 a 96 dell'all. 6 al doc. 1 fasc. Procura per l'anno 2013) - tutte in atti - ed il suo intervento nel quinquennio successivo alla esigibilità di ciascuno dei crediti emarginati dalle bollette citate. Ne deriva che i crediti per fornitura elettrica nei confronti di *omissis* non sono prescritti (progr. 91-96 dell'all. 6 al doc. 1 Procura, relativamente all'anno 2013, per euro complessivi

109,90 [16,60+16,60+16,60+16,90+21,60+21,60]; progr. 129-132 dell'all. 7

al doc. 1 Procura, relativamente all'anno 2014, per euro complessivi 70,8

[16,40+21,40+16,50+16,50]). Quanto osservato assorbe ogni valutazione

relativa alla portata della fattura elettrica n. 6016 del 29.12.2020, inviata del

pari a *omissis* (n. utenza 314390) il 31.12.2020 e depositata in atti;

3) la fattura idrica n. 2621 dell'01.12.2017, trasmessa a *omissis*,

interviene nel quinquennio successivo alla scadenza (21.01.2013) della fattura

n. 7945 (prog. n. 48 dell'all. 9 al doc.1 del fasc. di procura), richiamando

altresì la fattura n. 156 (cfr. progr. N. 45 dell'all. 8). Dall'esame della fattura

n. 7945 (all'all. 10 cit.), risulta che quest'ultima richiami espressamente anche

la stessa fattura n. 156 (cfr. progr. N. 45 dell'all. 8) interrompendo, a sua volta,

la prescrizione del credito ivi portato. Ne deriva che i crediti per fornitura

idrica [progr. 45 dell'all. 8 al doc. 1 di Procura, relativamente all'anno 2012,

per euro 29,20; progr. 48 dell'all. 9 al doc. 1 di Procura, per l'anno 2013, per

euro 42,40] nei confronti di *omissis* non sono prescritti;

4) la fattura n. 8393 del 30.12.2020, indirizzata a *omissis*, interviene a

compimento del decorso del quinquennio dalla scadenza (31.12.2014) della

bolletta n. 4098 (cfr. progr. 67 dell'all. 10). Pertanto, anche se quest'ultima

richiama fatture pregresse, interrompendo la prescrizione dei crediti ivi

indicati, la fattura n. 8393 non vale ad interrompere nuovamente la

prescrizione;

5) la fattura idrica n. 3612 dell'01.12.2017, indirizzata a *omissis*,

interviene nel quinquennio dalla scadenza (21.01.2013) della fattura n. 8929

(progr. 216 dell'All. 9), oggetto di richiamo nella prima al pari della fattura n.

1136 (prog. 208 dell'all. 8). Dalla lettura della fattura n. 8929 (all. 10 cit.),

poi, risulta che essa espressamente richiami anche la fattura n. 1136 (prog. 208 dell'all. 8) interrompendo la prescrizione del credito emarginato in quest'ultima. Ne deriva che i crediti dell'Ente verso *omissis* (progr. 208 dell'all. 8 al doc. 1 Proc., relativamente all'anno 2012, per euro 8,70; progr. 216 dell'all. 9 al doc. 1 Proc., per l'anno 2013, per euro 4,80) non sono prescritti.

B) Produzione B..

6) Non può ritenersi prescritto il credito dell'Ente per fornitura di acqua verso *omissis* (progr. 23 dell'all. 8 al doc. 1 Proc., pari a 31,60 euro, per l'anno 2012; progr. 22 dell'all. 9 al doc. 1 Proc., pari a 29,90 euro, per l'anno 2013; progr. 40 dell'all. 10 al doc. 1 Proc., pari a 19,40 euro, per l'anno 2014), posto che l'istanza di rateizzazione, presentata da *omissis* per conto dell'intestatario formale, si riferisce espressamente anche ai consumi fatturati per tali periodi;

7) I prospetti Excel depositati in atti – frutto, secondo quanto riferito dal convenuto, delle autonome indagini attivate presso i competenti uffici comunali – elencano anche crediti dell'Ente, per le causali per cui è processo, ritenuti in realtà insussistenti per essere stati onorati dagli utenti. Gli stessi - contenendo però dati che (sebbene non integralmente) rinnegano le risultanze dei prospetti riepilogativi (all. 3 e 4 al doc. 1 dell'Ufficio di Procura) che l'Ente stesso ha trasmesso alla GdF (circostanza, si ribadisce, non contestata) – si rivelano sotto il profilo probatorio recessivi, allorché, come nella specie, non risultino accompagnati da elementi suppletivi che ne accreditino la verosimiglianza, stimolando per l'effetto (ed al più), in tale residuale ipotesi, l'esercizio dei poteri istruttori intestati al Collegio (esemplificativamente: la prova circa la effettiva provenienza dagli atti d'Ufficio dei dati rappresentati;

la prova relativa alle modalità di ipotetico accesso a tali atti; la prova di documentate iniziative correttive di inesattezze/errori dei prospetti già inviati alla GdF ed adottate, per conto dell'Amministrazione, dagli organi a tanto legittimati). Ciò che peraltro non esclude (come talora accadrà all'atto dell'esame della produzione B.) che possa essere pienamente valorizzata la prova documentale di pagamenti di poste creditorie contestate.

C) Produzione B..

8) Le fatture idro-elettriche depositate dal B. (all. 1 e 2) corrispondono tutte, ed esattamente, a quelle versate in atti anche dal L.. Per esse, dunque, è sufficiente rinviare alle considerazioni già in precedenza esplicitate (lett. A, punti 1-4);

9) esclusa la rilevanza della produzione del convenuto laddove essa si riferisce certamente a crediti (per utente, per luogo di erogazione della fornitura ovvero per periodi) non contestati dall'Ufficio di Procura ovvero a crediti per i quali non è provata la riconducibilità a quelli effettivamente controversi (specie per assenza degli estratti conto allegati agli atti ricognitivi di cui in prosieguo), deve invece dirsi che - in base alla serie di atti "*di ricognizione di debito e contestuale istanza di rateizzazione*" versati in giudizio (all. 6 e 6 bis), per lo più corredati dagli estratti conto utente e, quindi, dalla precisazione dei periodi fatturati - non può ritenersi prescritto il credito dell'Ente:

a) verso *omissis*:

- per fornitura elettrica (progr. 195 e 196 dell'all. 5 al doc. 1 del fasc. Procura, pari, rispettivamente, a 87,20 euro e 91,50 per l'anno 2012; progr. 282-284 dell'all. 6 al doc. 1 fasc. Procura, pari rispettivamente ad euro 85,90, 100,50 e

96,60 per l'anno 2013; progr. 455-458, dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura, pari
rispettivamente ad euro 90,80, 98,70, 93,00 e 102,20 per l'anno 2014);

- per fornitura idrica (progr. 55 dell'all. 8 al doc. 1 del fasc. Procura, pari ad
euro 165,10 per l'anno 2012; progr. 61 dell'all. 9 al doc. 1 del fasc. Procura,
pari ad euro 185,00 per l'anno 2013; progr. 92 dell'all. 10 al doc. 1 fasc.
Procura, pari ad euro 129,40 per l'anno 2014);

b) verso *omissis* (stante il riconoscimento dell'utilizzatore della fornitura
omissis):

- per fornitura idrica (n. progr. 265 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura, per euro
38,90 relativi all'anno 2014);

c) verso *omissis*:

- per fornitura elettrica (n. progr. 280-282 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura,
rispettivamente per euro 33,30, 53,30 e 16,70 relativi all'anno 2014);

- per fornitura idrica (progr. 238 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Proc, per euro 277,90
relativi all'anno 2012; progr. 257 dell'all. 9 al doc. 1 fasc. Proc., per euro
150,50 relativi all'anno 2013; progr. 403 dell'all.10 al doc. 1 fasc. Proc. per
euro 132,80 relativi all'anno 2014);

d) verso *omissis*:

- per fornitura elettrica (progr. 13 e 14 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., per euro
32,50 e 46,40 relativi all'anno 2014). Tali crediti, come in seguito
puntualizzato, sono stati peraltro estinti a seguito di pagamento ordinato dal
debitore in esecuzione del piano di rateizzo;

e) verso *omissis* (alla stregua dell'incrocio delle sole fatture di cui all'all. 10
fasc. Proc. che si riferiscono all'utenza A/82874 in rapporto alla quale è stato
sottoscritto l'atto):

- per fornitura idrica (progr. 325 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 206,20 relativi all'anno 2012; progr. 352 dell'all. 9 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 4,80 relativi all'anno 2013; progr. 538 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Proc. per euro 60,80 relativi all'anno 2014);

f) verso *omissis*, per le ragioni già esplicitate in relazione alla identica produzione B.;

g) verso *omissis*:

- per fornitura elettrica (progr. 12-15 dell'all. 6 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 173,80, 169,30, 72,30 e 35,33 relativi all'anno 2013);

h) verso *omissis* (stante il riconoscimento dell'utilizzatore della fornitura *omissis*):

- per fornitura elettrica (progr. 90, 91 e 92 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., per euro pari 58,30, 60,30 e 57,10 relativi all'anno 2014);

i) verso *omissis* (stante il riconoscimento dell'utilizzatore ed erede *omissis*):

- per fornitura idrica (prog. 204 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 22,70 relativo all'anno 2012; prog. 213 dell'all. 9 al doc. 1 fasc. Proc. per euro 25,40 relativo all'anno 2013; progr. 348 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 20,00 relativo all'anno 2014);

l) verso *omissis*:

- per fornitura idrica (progr. 169 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 184,20 relativo all'anno 2012; progr. 175 dell'all. 9 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 183,30 relativo all'anno 2013; progr. 280 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 148,60. Si precisa che la fattura n. 4103, di cui al progr. 281 dell'all. 10 cit. intestata a *omissis*, si collega alla utenza A/50628 e non a quella A/71439 di cui al rateizzo);

- per fornitura elettrica (progr. 272 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 41,70 relativo all'anno 2014);

m) verso *omissis* (stante il riconoscimento dell'utilizzatore nonché figlia *omissis*):

- per fornitura idrica (progr. 91 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 72,30 relativo all'anno 2014);

n) verso *omissis* (stante il riconoscimento dell'utilizzatore *omissis*):

- per fornitura elettrica (progr. 561-563 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura, per euro rispettivamente pari a 38,30, 33,60 e 43,90, relativi all'anno 2014);

o) verso *omissis* (stante, nuovamente, il riconoscimento dell'utilizzatore *omissis*):

- per fornitura elettrica (progr. 34, 35 e 36 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura, per euro rispettivamente pari a 16,40, 16,50 e 16,40, relativi all'anno 2014).

Si precisa, per completezza, che l'utente *omissis*, cui il rateizzo si riferisce nei termini appena evidenziati, è persona diversa da *omissis* (come risulta dal diverso codice utente, dal diverso numero di bollette e dal diverso luogo che l'utenza serve) rispetto a cui gli allegati da 5 a 9 pure espongono ragioni di credito dell'Ente;

p) verso *omissis*:

- per fornitura idrica (progr. n. 25 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 78,30, relativo all'anno 2012; progr. n. 25 dell'all. 9 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 86,00, relativo all'anno 2013; progr. n. 46 dell'all. 10 del doc. 1 fasc. Proc., per euro 89,60, relativo all'anno 2014);

q) verso *omissis*:

- per fornitura idrica (progr. n. 73 dell'all. 9 al doc. 1 fasc. Procura, per euro

97,50, relativamente all'anno 2013; progr. n. 106 dell'all. 10 al doc. 1 fasc.

Procura, per euro 95,30, relativamente all'anno 2014);

- per fornitura elettrica (progr. 81 e 82 dell'all. 5 al doc. 1 fasc. Procura, per

euro rispettivamente di 30,00 e 25,50, relativamente all'anno 2012; progr. 124

a 126 dell'all. 6 al doc. 1 fasc. Procura, per euro rispettivamente pari a 25,80,

22,20 e 20,80, relativamente all'anno 2013; progr. 174 dell'all. 7 al doc. 1

fasc. Procura, per euro 2,04, relativamente all'anno 2014).

C1) Ancora sulla produzione B..

10) Attraverso i prospetti *excel*, depositati sub 10 ed 11 della propria

produzione, il B. sostiene che il Comune avrebbe nel *frattempo* incassato

importi non inferiori ad euro 3.796,07 euro per l'idrico ed euro 10.870,07 euro

per l'elettrico. I prospetti in questione, nella sostanza, coincidono con quelli

versati in atti dal B.. A proposito del valore probatorio degli stessi, dunque, si

rinvia a quanto osservato sopra (lett. B, punto 7);

11) gli allegati nn. 12 e 12 *bis* documentano, nella prospettiva del convenuto,

il recupero presso gli utenti morosi di considerevoli importi relativi anche ad

anni ulteriori e differenti rispetto a quelli contestati.

11.1) Con riferimento alle poste contestazione in citazione, il Collegio ritiene

che la documentazione prodotta (cfr. all. 12 concernente, in particolare, la

fornitura elettrica):

- accrediti il pagamento degli importi delle fatture 1875 e 5682, per l'utenza

intestata ad *omissis* ed indirizzate ad *omissis* (progr. 193 e 194 dell'all. 7 al

doc. 1 fasc. Procura, per euro 34,10 e 19,50, relativi all'anno 2014) in quanto

gli ordinativi di incasso n. 1300 del 29.12.2014 e n. 1371 del 30.12.2014

consentono l'associazione fra i pagamenti eseguiti ed i pertinenti crediti

comunali contestati in citazione;

- non possano accreditare l'estinzione per pagamento di crediti contestati in citazione gli ordinativi di incasso nn. 578 e 579, in quanto la genericità della relativa causale ("*omissis, omissis pagamenti fatture diversi varie utenze idroelettriche....*") non rassicura che il pagamento si riferisca alle ragioni di credito di cui agli all. 5 a 10 del doc. 1 fasc. Procura, anche in considerazione della pluralità di soggetti morosi con cognome *omissis* (es: progr. 16 e 17 dell'all. 5, nn. 23-25, 207, 227 dell'all. 6; nn. 44-47, 308 e 309, 362 dell'all. 7; nn. 120-123 dell'all. 8; nn. 122 e 123 dell'all. 9; nn. 194-201 dell'all. 10, tutti al doc. 1 Procura);

- la ricevuta datata 11.01.2021, riferendosi per causale a "*conguaglio fattura n. 2220 3 bimestre 2013*", accredita l'estinzione del credito vantato dall'Ente verso *omissis* (progr. 268 dell'all. 7 al doc. 1, relativamente all'anno 2014, per importo pari ad euro 126,70), poiché, come da doc. 10 del fasc. di procura, la fattura n. 2220 riguarda il bimestre energia elettrica maggio-giugno 2013;

- la ricevuta postale del 20.07.2022 accredita la estinzione, da parte di *omissis*, dei crediti di cui alle fatture n. 7028 (progr. 82 dell'all. 5 al doc. 1 fasc. Procura, relativa al terzo bimestre 2012, per euro 59,40), nn. 4441, 530, 1829 e 5636 (progr. nn. 175 – 178 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., relativi ai corrispondenti bimestri 2013, per euro rispettivamente pari a 56,20, 32,80, 28,70 e 18,30);

- la ricevuta di pagamento del 25.11.2021, a nome *omissis*, accredita l'estinzione del credito comunale portato dalla fattura n. 2113 (progr. 378 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., relativa al bimestre marzo aprile 2013, per euro 144,90);

- la ricevuta di pagamento del 29.11.2019, a nome di *omissis*, accredita l'estinzione dei crediti comunali (cod. ut. 310260) portati dalle fatture nn. 2833, 4149, 5455 e 6761 (progr. nn. 41-44 dell'all 5 al doc. 1 fasc. Procura, relativi ai bimestri novembre dicembre 2011 a maggio giugno 2012, per euro rispettivamente pari a 61,10, 62,20, 69,70 e 73,60); dalle fatture nn. 271, 1576 e 2881 (progr. 59-61 dell'all. 6 al doc. 1 Proc., relativi ai bimestri luglio-agosto 2012 a novembre 2012, per euro rispettivamente pari a 68,80, 73,70 e 7,20); dalla fattura 4177 (progr. n. 89 dell'all. 7 al doc. 1, relativa al bimestre gennaio-febbraio 2013, per euro pari a 4,45);

- la ricevuta di pagamento del 22.05.2020, a nome di *omissis*, accredita l'estinzione delle fatture 590 e 5695 (progr. nn. 205 e 206 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura, per euro pari, rispettivamente, 124,20 e 192,90);

- la distinta di bonifico bancario datata 30.12.2021, con ordinante *omissis* e con beneficiario il Comune danneggiato per euro 118,30, corrisponde al pagamento della rata 2021 del piano di rateizzo di cui si è detto in precedenza (lett. C, punto 9, d)). Per quanto di rilievo ai fini della contestazione accusatoria, deve confermarsi lo scomputo dei crediti portati dalle fatture 2123 e 5929 (progr. 13 e 14 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura) già valorizzato in precedenza;

- la ricevuta di pagamento del 12.03.2021, eseguita da *omissis*, accredita l'estinzione del credito portata dalla fattura n. 5611 (progr. 162 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., per euro 16,50, relativamente all'anno 2014);

- l'estratto di conto corrente Banco Posta al 31.12.2014, per via delle interpolazioni manoscritte e delle cancellature ivi riportate, non può rassicurare, sotto il profilo probatorio, dell'imputazione dell'accredito di euro

156,17 ad una delle poste contestate;

- le ricevute di accredito del 28 e del 29 settembre 2020, eseguite da *omissis* (n. utenza E/671139) per euro 150,00 ciascuna, non consentono l'associazione ai crediti comunali contestati. In ogni caso, l'interpolazione postuma del numero di fattura non rassicura l'imputazione del pagamento eseguito;

- la ricevuta di accredito del 19.02.20, eseguita da *omissis* per euro 237,59 (cod. utente 810690), consente di accreditare l'estinzione dei crediti portati dalle fatture n. 2409 (progr. n. 227 dell'all. 6 al doc. 1 fasc. Proc., relativo all'anno 2013, per euro 16,90) e n. 2376 (progr. 362 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Proc., relativo all'anno 2014, per euro 6,80);

- la ricevuta di versamento del 06.11.19, eseguita da *omissis* per euro 121,30 in relazione al secondo bimestre marzo - aprile 2013 e codice utente 411300, non si presta ad essere associata ad alcuna delle fatture per crediti oggetto di contestazione accusatoria. L'utente 411300 corrisponde infatti a *omissis*, soggetto diverso da *omissis* nei cui confronti soltanto viene emarginato un credito da fornitura per energia elettrica per il secondo bimestre 2013 (ossia la fattura n. 864, cfr. progr. 2 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura, con diverso importo pari ad euro 185,00). Dalla disamina della fattura n. 864 (all. 10 fasc. Procura), in effetti, l'utente *omissis* è contraddistinta dal diverso codice E/711521;

- la distinta di bonifico del 16.09.2021, eseguita da *omissis* per euro 92,60, non consente – anche alla stregua della interpolazione postuma a penna del codice utente – la rassicurante associazione del pagamento con le fatture recante i crediti contestati. In base agli all. 6 e 7 del doc. 1 fasc Procura, risultano in effetti contestati crediti per fatture insolte nei confronti del solo

Sig. *omissis* (n. utenza E/611080), soggetto diverso dal *omissis* (cod. utente

715539, secondo l'all. 3 al doc. 1 del fasc. Procura);

- quanto appena sopra osservato, deve ripetersi relativamente alla distinta di bonifico eseguita il 12.08.2021 da *omissis* per euro 105,30;

- la ricevuta di versamento datata 21.08.2021, eseguita da *omissis* per euro 167,60, si riferisce a crediti non contestati in citazione (bimestri novembre-dicembre 2013 e marzo-aprile 2014), mentre, per la parte in cui il pagamento riguarda il bimestre maggio-giugno 2013, tale evenienza è assorbita, agli effetti dello "scomputo" dovuto, da quanto osservato in precedenza (lett. C), punto 9, lett. l);

- la ricevuta di versamento datata 06.02.2020, eseguita da *omissis* per euro 900,20 consente di ritenere pagate le sole fatture 2128 e 3429 (progr. 152 e 153 dell'all. 6 al doc. 1 fasc. Procura, relative all'anno 2013, per euro rispettivamente pari a 166,80 e 205,30) attesa la causale ivi indicata. Per il resto, il pagamento estingue, espressamente, crediti diversi da quelli contestati. Il pagamento, precisamente, non è volto ad estinguere i crediti portati dalle fatture 4370, 5674 e 6980 (progr. 214-2016 all'all. 5 al doc. 1 di Procura) e dalla fattura 823 (progr. 151 dell'all. 6 al doc. 1 di Procura) relativi, infatti, a bimestri estranei alla causale di versamento;

- la ricevuta di accredito del 10.04.2021, eseguita da *omissis* per euro 408,70, consente di ritenere pagate le rate del piano di rateizzo di cui al punto 9 lett. h) e, quindi, estinti per pagamento i crediti effettivamente contestati e in precedenza meglio indicati;

- quanto appena sopra osservato, deve essere ripetuto a proposito della distinta di bonifico effettuato da *omissis* in data 01.11.2021 in esecuzione del piano

di rateizzo descritto, per quanto di rilievo in questo processo, al precedente punto 9 lett. c);

- quanto all'estratto conto corrente comunale, relativo al settembre 2021, esso riporta gli accrediti ordinati da *omissis* e *omissis*, sulle cui posizioni già si è detto in precedenza;

- le ricevute di pagamento del 22.12.2021, del 27.01.2022, del 26.05.2022, con ordinante *omissis*, riguardano forniture elettriche per le quali non consta contestazione accusatoria;

- i pagamenti effettuati da *omissis*, per conto di *omissis* titolare dell'utenza 817468, sono irrilevanti ai fini che occupano, formando oggetto di contestazione i crediti comunali portati da fatture emesse verso i diversi utenti *omissis* (n. utenza 613370) e *omissis* (n. utenza 617050);

- le ricevute di accredito postale, riconducibili a *omissis* (n. utenza 616995) per euro 796,60 e 575,86, non riguardano crediti contestati dall'Ufficio di Procura;

- i bonifici SEPA accreditati all'Ente nelle date del 02.08.2021 (per euro 100,00), del 26.08.2021 (per euro 100,00) e dell'11.02.2022 (per euro 100) su disposizione di *omissis* non si riferiscono ad alcuno dei crediti contestati in citazione; analogamente, irrilevante per quanto già esposto sopra è il bonifico SEPA effettuato per euro 105,30 da *omissis*;

- il pagamento effettuata da *omissis*, per conto di *omissis* (n. utenza 715552), e recante causale "prima rata rateizzazione servizio elettrico II° bimestre 2013 a V° bimestre 2013, risulta già valorizzato supra (lett. C, punto 9, lett. n) relativamente ai bimestri II° al IV°, mentre il credito di cui al V° bimestre non figura fra quelli contestati in citazione.

11.2) Venendo alla documentazione concernete la fornitura idrica (all. 12 bis):

- il pagamento per euro 38,70 effettuato da *omissis* (cod. utente 12190) può

dirsi estintivo della fattura n. 3387 (progr. 11 dell'all. 10 al doc. 1 fasc.

Procura, per euro 4,40);

- il pagamento per euro 74,00, effettuato da *omissis*, estingue il credito portato

dalla fattura 4809 (progr. 15 dell'all. 10 del doc. 1 di Proc., per euro 74,00);

- il pagamento per euro 16,50, eseguito da *omissis*, estingue il credito portato

dalla fattura 2813 (progr. 44 dell'all. 10 al doc. 1 di Proc., per euro 16,50);

- il pagamento per euro 24,70, eseguito da *omissis*, estingue il credito portato

dalla fattura 2722 (progr. 45 dell'all. 10 al doc. 1 di Proc., per euro 24,70);

- il pagamento per euro 53,40, eseguito da *omissis*, estingue il credito portato

dalla fattura 4779 (progr. 48 dell'all. 10 al doc. 1 di proc., per euro 53,40);

- la distinta di pagamento per euro 26,30 e data valuta 02.01.2020, effettuata

da *omissis* "per pagamento fattura n. 4922 2010 da *omissis*" estingue il credito

portato dalla fattura n. 4922 (progr. 75 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. di Procura,

per euro 26,30);

- la ricevuta di versamento, eseguita da *omissis* (p. 8/56 dell'all. 12 bis) per

euro 88,00, estingue il credito portato dalla fattura n. 4424 (progr. 78 dell'all.

10 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 88,00);

- la ricevuta di versamento, eseguita da *omissis* per euro 10,10 euro, estingue

il credito portato dalla fattura n. 4916 (progr. n. 78 dell'all.10 al doc. 1 fasc.

Procura, per euro 10,10);

- la ricevuta di versamento, eseguita da *omissis*, per complessivi euro 116,00

estingue i crediti portati dalle fatture nn. 9092 (progr. 52 dell'all. 9 al doc. 1

fasc. Procura, per euro 7,10) e 3858 (progr. 83 dell'all. 10 al doc. 1 fasc.

Procura, per euro 12,00);

- la ricevuta di accredito, effettuata da *omissis* per l'utenza intestata a *omissis*, si riferisce alla rateizzazione di cui al superiore punto 9 lett. m) e, dunque, già ha formato oggetto di valorizzazione;

- le ricevute di accredito eseguite da *omissis* si riferiscono al piano di rateizzazione già valorizzato al precedente punto 9 a);

- la ricevuta di accredito eseguite da *omissis* accredita l'estinzione dei crediti portati dalle fatture nn. 1256 (progr. 70 dell'all. 7 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 10,10), 8300 (progr. 70 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 12,30), 3072 (progr. 103 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 12,70);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 2608 (progr. 115 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 85,80);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 21 (progr. n. 78 dell'all.8 al doc. 1 fsc. Proc., per euro 282,60, stante l'identificabilità del n. utenza 10061, riportato altresì in fattura);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 4187 (progr. 129 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 18,70);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 2973 (progr. n. 131 dell'all. 10 al doc. 1 al fasc. di procura, per euro 19,20);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 4499 (progr. 162 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura per euro 13,40);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura 4582 (progr. 163 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura per euro 46,50);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura 10091 (progr. 105 dell'all. 9 al doc. 1 al fasc. Procura per euro 15,07);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 5003 (progr. 171 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 23,90);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 5042 (progr. 174 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. di Procura, per euro 26,80);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 3934 (progr. 189 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 25,60);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 4665 (progr. 194 dell'all. 10 del doc. 1 al fasc. 1 Procura, per euro 21,90);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 4148 (progr. 195 dell'all. 10 del doc. 1 al fasc. 1 di Procura, per euro 170,10);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del credito portato dalla fattura n. 3981 (progr. 220 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. di Procura, per euro 110,50);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione del

credito portato dalla fattura n. 3872 (progr. 244 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc.

di Procura, per euro 21,50);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 3774 (progr. 256 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Proc. per euro 40,90);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 5091 (progr. 268 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Proc. per euro 30,30);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* (avente codice utente n. 91395)

accredita l'estinzione della fattura n. 4921 (progr. 269 dell'all. 10 al doc. 1

del fasc. Proc. per euro 29,90);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della

fattura n. 4640 (progr. 276 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Proc. per euro 37,10);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della

fattura n. 8743 (progr. 174 dell'all. 9 al doc. 1 del fasc. Proc. per euro 7,00);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 9186 (progr. 186 dell'all. 9 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 152,10);

- la ricevuta di versamento eseguita da *omissis* attiene a fatture non contestate

in citazione;

- la ricevuta di versamento accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione

della fattura n. 2826 (progr. 314 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per

euro 16,80);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della

fattura n. 3003 (progr. 315 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro

10,80);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 2733 (progr. 320 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 34,80);

- l'estratto conto al 31.01.2022 documenta pagamenti per euro 70,90 da parte

di *omissis* e *omissis* relativi a poste non contestate in citazione;

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 2730 (progr. 361 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 24,80);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 8602 (progr. 229 dell'all. 9 al doc. 1 fasc Procura per euro 106,20);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* per euro 12,80 per il pagamento

della fattura 4213, secondo semestre 2010, riguarda un utente ed una fattura

non contestata in citazione (che contesta, infatti, una diversa fattura n. 4460

emessa nei confronti di *omissis* con cod. utenza 71058 e diverso codice fiscale:

cfr. doc. 10 al fasc. Procura);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 3111 (progr. 433 dell'all. 10 del doc. 1 al fasc. Procura per euro 26,80);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della

fattura n. 3252 (progr. 434 dell'all. 10 del doc. 1 al fasc. Procura per euro

10,80);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 2876 (progr. 435 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 11,70);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura

n. 4907 (progr. 446 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 14,90);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* documenta l'estinzione della

fattura n. 4154 (progr. 463 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro

10,80), per il resto riferendosi a poste estranee alla citazione;

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* documenta l'estinzione della

fattura 4316 (progr. 469 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro

129,90);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* documenta l'estinzione della fattura 4454 (progr. 488 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 48,60);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* documenta l'estinzione della fattura 3848 (progr. 508 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 51,20);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* documenta l'estinzione della fattura 4415 (progr. 515 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 48,90);

- la ricevuta di accredito eseguita da *omissis* accredita l'estinzione della fattura 4185 (progr. 516 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 30,20);

-l'ordinativo di incasso n. 562 del 05.08.2021, effettuato da *omissis* per conto di *omissis* accredita l'estinzione della fattura n. 3823 (progr. 526 dell'all. 10 al doc. 1 del fasc. Procura per euro 55,50), riferendosi per il resto a poste estranee alla contestazione accusatoria.

C2) Ancora sulla produzione B..

12) Gli allegati da 13 a 17, nella prospettiva del convenuto, documentano l'attività complessiva – volta all'escussione dei debitori dell'Ente ovvero finalizzata alla interruzione della prescrizione dei crediti contestati – posta in essere dai legali incaricati dal Comune di Castiglione di Sicilia (attraverso i provvedimenti amministrativi depositati sub 7 della produzione B.). Trattasi, sostiene il comparante, di attività i cui esiti non hanno formato oggetto di doverosa considerazione dall'Ufficio di Procura. La valutazione dell'efficacia probatoria di un tale nutrito compendio documentale, unitamente alla sua attitudine a stimolare l'esercizio di poteri istruttori da parte del Collegio (ma che non sussiste), impone alcune precisazioni preliminari:

(i) innanzitutto, nell'ambito dell'accesso ispettivo compiuto dalla

Guardia di Finanza (cfr. verbali di operazioni compiute del 14.11.2019 e del 05.12.2019, all. 1 e 2 al doc. 1), il B., chiamato nella qualità di Ragioniere capo a cooperare con i pubblici ufficiali incaricati nell'indagine, si riservava *“di fornire nel più breve termine possibile ulteriore documentazione concernente le azioni intraprese dal Comune di Castiglione per il recupero dei crediti esistenti al 2019 (per i ruoli dal 2012 al 2014), relativi ai ruoli di acqua e luce”*. L'Avv. Paoli per conto del B., nel riscontrare al quesito posto dal Collegio in seno all'udienza di discussione (*“si richiede alla Difesa del convenuto B. di riferire se, come da dichiarazione di questo convenuto resa ai militari della Guardia di Finanza in occasione delle operazioni compiute del 05.11-2019, secondo il verbale in atti, il medesimo, nella qualità di Ragioniere capo dell'Ente, abbia fatto pervenire ai militari ulteriore documentazione concernente le azioni intraprese dal Comune di Castiglione di Sicilia per il recupero dei crediti esistenti al 2019 (per i ruoli dal 2012 al 2014), relativi alle forniture di acqua e luce”*), ha evidenziato *“di non avere posto attenzione su tale aspetto e quindi di non potere riferire in merito ritenendo probabile però che non sia stata fatta alcuna integrazione perché altrimenti sarebbe stata prodotta”*. Non essendovi allora ragione per dubitare che, per il ruolo istituzionale che il B. rivestiva, il componente abbia dato effettivamente corso all'impegno assunto verso la P.G. delegata, l'evenienza riassunta deve condurre a ritenere che agli atti dell'Ente, una volta esperita la ricerca documentale, non sia stata poi rinvenuta dal B.– e perciò non inviata alla GDF – ulteriore documentazione (oltre quella complessiva acquisita in atti) *“concernente le azioni intraprese dal Comune di Castiglione”*. Del resto, risulta dal verbale di operazioni compiute del 21 aprile 2021 (all. 1 al doc. 6

fasc. Procura), che la GdF, incaricata dal P.M. contabile di verificare le misure adottate “*nel periodo compreso fra la scadenza delle fatture e la maturazione del termine di prescrizione di cinque anni*”, abbia sul punto ottenuto dal B., fra l’altro, la seguente precisazione: “*...dal 26.06.2011 al 06.07.2011 sono state inviate dall’Ente, a firma del Capo Settore/Servizio Idroelettrico, alla quasi totalità dei morosi elettrici, ben 765 note di diffida e di sollecito di pagamento anche al fine della interruzione dei termini di prescrizione quinquennali...*”. Trattasi di precisazione che, dunque, non può riguardare temporalmente i fatti (*recte*, le fatture) di causa;

(ii) gli incarichi legali affidati dall’Ente (all. 7 alla produzione B.) agli avv. *ti omissis* (det. sindacale n. 15/2008,), *omissis* (det. sind. n. 3/2017) e *omissis* (det. sindacale 23/2020) attengono al “*recupero giudiziale*” delle morosità e prevedono, ad eccezione dell’anticipazione da versare al professionista delle spese vive per lo svolgimento dell’incarico, che nulla agli stessi sia dovuto per diritti ed onorari. In estrema sintesi, i professionisti risultavano incaricati di esperire l’azione legale dovuta (decreto ingiuntivo o atto di citazione, oltre che eventuali azioni esecutive). In questo assetto delle reciproche obbligazioni, non può escludersi la eventualità – sebbene, si badi, non rappresentasse obbligazione assunta dall’avvocato incaricato - che il professionista abbia potuto inviare all’utente una richiesta stragiudiziale di pagamento preliminarmente all’azione di “*recupero giudiziale*”. Ma ciò porta a concludere che la documentazione, in tesi attestante l’iniziativa stragiudiziale, possa dirsi valorizzabile, nello spettro della interruzione della prescrizione come auspicato dal comparente B. se ed in quanto consista in un atto di costituzione in mora, specificamente indirizzato agli utenti morosi e del quale

sia provata la ricezione da parte dell'utente;

(iii) in coerenza con quanto appena esposto, nella determina sindacale n. 16/2008 (cfr., ancora, all. 7 cit.), si legge infatti che, nel quadro della verifica degli accertamenti, delle riscossioni e del recupero delle somme “*vantate dall'Ente a qualsiasi titolo* (dunque, anche per fornitura idrica ed elettrica) *da parte di cittadini morosi*”, gli “*Uffici dell'Ente stanno predisponendo o predisporranno l'invio agli utenti morosi di un avviso di sollecito per le poste vantate*”. Anche per i crediti che qui occupano, l'intervento dei legali per il “recupero giudiziale” è dunque concepito come subordinato, e certamente successivo, all'infruttuoso recupero successivo agli “avvisi di sollecito” - in corso di predisposizione o che si “*predisporranno*” - demandati agli Uffici.

Su queste premesse, venendo alla documentazione versata in atti, si osserva quanto segue:

12.1) l'all. 13 consiste in un insieme di elenchi che riportano le attività stragiudiziali e giudiziali asseritamente compiute dall'Avv. *omissis*. Salvo quanto precisato in prosieguo a proposito dell'attività giudiziale di questo legale, il Collegio osserva che l'assenza in atti dei documenti (diffide ed atti giudiziari) riconducibili all'elenco *omissis*, unitamente alla prova di ricezione di essi da parte dell'utente moroso, ne esclude in radice la rilevanza probatoria. Ciò, peraltro, deve ripetersi con riguardo all'elenco delle iniziative stragiudiziali del medesimo Avvocato di cui dà conto la cartella denominata “Avv. *omissis* – atti 2012” (cfr. punto 16 del doc. 1 dell'Ufficio di Procura) ove non già valorizzate dalla GdF all'atto della predisposizione degli all. da 5 a 10 cit.;

12.2) l'all. 14 consiste nella documentazione attestante l'impegno

professionale profuso dall'Avv. *omissis*. In base al suo esame, deve dirsi che:

- la diffida comunicata a *omissis* è irrilevante in quanto quest'ultima (con n. utente A/81405) non figura fra i morosi per fornitura idrica contestata secondo la citazione;

- la diffida comunicata a *omissis* è irrilevante in quanto quest'ultima (con n. utente E/212090) non figura fra i morosi per fornitura elettrica contestata secondo la citazione

- la diffida comunicata a *omissis* è irrilevante in quanto quest'ultimo non figura fra i morosi per fornitura elettrica contestata secondo la citazione;

- la diffida comunicata a *omissis* è irrilevante in quanto quest'ultimo non figura fra i morosi per fornitura elettrica contestata secondo la citazione;

12.3) L'allegato 15 documenta l'attività professionale svolta dall'Avv. *omissis*. Rispetto a tale documentazione si osserva che:

- le diffide asseritamente inviate ad una serie di utenti morosi (*omissis* per *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* per *omissis*, *omissis* per *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* per *omissis*, *omissis* per *omissis*, *omissis* per *omissis*, *omissis* e *omissis*) - oltre a non identificare il credito rivendicato - non sono accompagnate né dalla bolletta di invio né, ciò che più conta (ex artt. 2943 e 1219 c.c.), dalla ricevuta di consegna;

- la diffida inviata a *omissis* per tre utenze idriche in sua titolarità è stata riscontrata dall'interessato – con la conseguenza che può dirsi provato l'invio e la ricezione della diffida – con nota che oppone la prescrizione. Ora, considerato che la diffida è stata ricevuta il 14.05.2021, deve ritenersi comunque prescritto il credito portato dalla fattura 370 (progr. 318 dell'all. 8 al doc. 1 di Procura) che in realtà è l'unica, fra quelle contestate in citazione,

omissis, omissis [deposito ripetuto due volte], *omissis, omissis, omissis,*

omissis per omissis, omissis, omissis per omissis, omissis per i omissis,

omissis, omissis / omissis, omissis, omissis);

- in relazione ai crediti vantati dall'Ente verso *omissis*, vale quanto osservato

supra al punto 9 lett. q);

- in relazione ai crediti rivendicati (con atto del 03.12.2021)

dall'Amministrazione verso *omissis*, nonché alla stregua del riscontro

rassegnato dal suo legale Avv. *omissis*, essi risultano avvinti da prescrizione,

non constando in atti idoneo atto interruttivo intervenuto nel quinquennio

successivo alla scadenza delle fatture idro-elettriche oggetto di contestazione

in citazione;

- quanto ai crediti vantati dall'Ente verso *omissis* (con n. utenza A/42453) per

fornitura idrica (fatt. 1513, progr. 24 dell'all. 8 al doc. 1 Procura per euro

43,70; fatt. 9306, progr. 23 dell'all. 9 al doc.1 fasc. Proc. per euro, 33,30; fatt.

4071, progr. 46 dell'all. 10 al doc. 1 fasc. Proc. per euro 18,55), essi vanno

espunti dall'ipotesi di danno contestato in citazione, emergendo la prova che

l'intestatario dell'utenza è deceduto l'11.11.2011 e che i chiamati all'eredità

hanno rinunciato all'eredità;

- le diffide riguardanti crediti idro-elettrici verso *omissis* sono irrilevanti in

quanto non rientrano fra quelli contestati dal Requirente.

12.4) In data 25.01.2023, il convenuto B. ha poi integrato la produzione già

versata in atti attraverso documentazione che si rivela, tuttavia, non

conducente ai fini anelati dal convenuto:

(i) quanto all'attestazione che, pendente il presente processo, egli stesso forma

in data 24.01.2023, la stessa – oltre ad apparire assai critica nello spettro

dell'art. 6 bis della L. 241/90 - non si presta ad essere valorizzata ai fini probatori, né per giustificare l'esercizio di poteri istruttori da parte del Collegio, a cagione della sua genericità. Nella stessa, infatti, si fa riferimento al mero numero di diffide e decreti ingiuntivi costituente l'attività di recupero delle morosità per utenze idriche ed elettriche realizzata dagli Avv.ti *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*. L'attestazione, pur essendo formata "visti gli atti di ufficio", non è in grado però di riferire che una tale attività stragiudiziale e giudiziale intercetti i fatti di causa. Il dato non è trascurabile una volta considerato che l'avv. *omissis*, incaricata il 31.12.2020, ben può aver posto in essere la propria attività infruttuosamente (come talora avvenuto ed evidenziato) per essere il legale intervenuto a prescrizione dei crediti controversi ormai già avvenuta. In senso opposto, si osserva che gli altri legali sono stati incaricati nel 2008, sicché la loro attività ben potrebbe collocarsi temporalmente negli anni iniziali del mandato ricevuto. Quanto appena osservato si muove, ovviamente, in piena coerenza con lo specifico impegno assunto dal B., per fini di giustizia, verso i militari dalla GdF delegati dal P.M. e del quale si è già detto in precedenza. Poiché non consta che la "*ulteriore documentazione delle azioni intraprese*", in tempi più o meno brevi, abbia formato oggetto di inoltro, ciò deve significare – come già detto - che, "agli atti dell'Ufficio", documentazione utile per l'indagine – ed oggi per il processo – non sia stata rinvenuta. Né l'attestazione permette di ipotizzare che si tratti di documentazione sopravvenuta. Va peraltro soggiunto che, nell'elaborare (a partire dagli all 3 e 4 del doc. 1 fasc. Procura) i prospetti da 5 a 10 (a partire dai prospetti sviluppati dal Comune) del doc. 1 del fascicolo di Procura, i delegati del Requirente hanno già avuto modo di confrontarsi con

atti interruttivi della prescrizione. Ne consegue che l'attestazione avrebbe dovuto anche precisare che l'attività di recupero che essa evidenzia non coincida con quella già scrutinata dalla GdF;

- quanto alla relazione dell'Avv. *omissis* del 24.01.2023, essa sconta la medesima genericità di cui si è appena detto, sebbene ciò appaia riconducibile proprio al tenore della richiesta, di pari data, rivoltagli dal B. nella qualità Direttore Amministrativo e Ragioniere Generale dell'Ente.

13) Discorso specifico meritano i crediti idro-elettrici per i quali l'Amministrazione ha dimostrato di aver ottenuto decreto ingiuntivo poi notificato al debitore (cfr. all. 14 alla produzione B. relativa all'attività di recupero svolta dall'Avv. *omissis*; nonché cartella "Avv. *omissis* – atti 2012" di cui al punto 16 del doc. 1 dell'Ufficio di Procura).

13.1) Sul punto, va rammentato preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza, l'effetto interruttivo del decorso prescrizione ex art. 2943 co. 1 c.c. è ricollegato alla notifica del decreto ingiuntivo (e non al deposito del ricorso) al debitore intimato; che, con essa notificazione, si producono gli effetti "permanenti" di cui all'art. 2945 co. 2 c.c. fino a quando il decreto ingiuntivo sia divenuto non più impugnabile, acquistando autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; che, ancora, l'ulteriore termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. decorre, conseguentemente, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato in ragione della sua mancata tempestiva opposizione ovvero per l'estinzione del giudizio di opposizione (ex alias, Cass., Sez. III, n. 13081/2004; Id, VI-3, n. 20176/2013; Id. Corte di

Cassazione, Sez. III, n. 15157/2017). Dall'applicazione di tali principi,

discende in fattispecie che:

(i) relativamente ai crediti idro-elettrici per i quali sia intervenuta la notificazione di un decreto ingiuntivo anteriormente al deposito dell'atto di citazione ad opera del Requirente, a provare l'esistenza del danno - id est, la prescrizione dei crediti - non è sufficiente che il P.M. contabile deduca (e dimostri) il mero decorso del termine prescrizionale nonché l'assenza di atti interruttivi della prescrizione (anteriormente o successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo), risultando altresì necessario fornire prova, con qualsiasi mezzo ammesso, delle evenienze occorse successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo. In effetti, in assenza di tale prova non ricorrono rassicuranti argomenti per escludere che il decreto ingiuntivo (sebbene privo di attestazione di definitiva esecutività, funzionale all'esperimento delle azioni esecutive) abbia acquistato autorità di giudicato per mancanza dell'opposizione (nel cui ambito il debitore opponente abbia eccepito, o avrebbe dovuto eccepire, l'intervenuta prescrizione delle ragioni di credito dell'Ente): evenienza la cui acquisizione ben può riconnettersi alle informazioni raccolte presso il difensore dell'Ente in sede monitoria giacché domiciliatario ai fini della notificazione dell'opposizione;

(ii) relativamente ai decreti ingiuntivi notificati al debitore successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, trattandosi invece di stabile dell'esistenza di un fatto (parzialmente) estintivo del danno già contestato, è il convenuto a dover dare prova che il credito azionato in via monitoria non sia stato tempestivamente opposto dal debitore contestualmente sollevando l'eccezione di prescrizione. Prova che può dirsi raggiunta documentando la

definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, postulando tale evenienza la mancata opposizione o l'estinzione del giudizio di opposizione.

13.2) L'esame della corposa documentazione riferibile all'attività di recupero dell'Avv. *omissis* rassicura che i militari della Gdf si siano sostanzialmente attenuti ai principi descritti, salvo che nei due seguenti casi:

- non può ritenersi prescritto il credito per fornitura idrica verso l'utente *omissis*, portato dalla (sola) fattura 1797 (progr. 21 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 167,20), in quanto, differentemente dagli altri crediti oggetto di contestazione verso questo utente, esso è stato rivendicato con decreto ingiuntivo notificato il 24.10.2012 (cfr., cartella 16 cit.);

- non può ritenersi prescritto il credito verso *omissis* (utenza n. 72822) per fornitura idrica portato dalla (sola) fattura n. 2029 con scadenza 20.02.2012 (progr. 295 dell'all. 8 al doc. 1 fasc. Procura, per euro 151,40) alla luce del decreto ingiuntivo, ottenuto dall'Ente verso l'Utente per bollette insolute secondo "l'estratto conto del 30/07/2012";

13.2.1) Ogni altro credito interessato dall'attività recuperatoria dell'Avv. *omissis* si riferisce a poste, soggettivamente (in ragione di utente) o oggettivamente (in ragione dei periodi fatturati), non rifluite negli esiti dell'indagine (all. da 5 a 10 del doc. 1 al fasc. di Procura) e, quindi, in citazione, conseguendone l'irrilevanza ai fini del decidere.

13.3) Quanto all'attività di recupero condotta dall'Avv. *omissis*, essa permette di escludere la prescrizione dei crediti dell'Ente verso *omissis* portati dalle fatture elettriche 1665 e 2970 (progr. 86 e 87 dell'all. 6 al doc. 1 Proc, per euro pari, rispettivamente, ad euro 16,60 e 16,60), nonché 4266, 354, 1660 e 5468 (progr. 120 a 123 dell'all. 7 al doc. 1 fasc Proc., rispettivamente, per euro

16,50, 16,40, 16,50 e 16,40). Gli stessi, infatti, formano oggetto di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo il 10.11.2022. Viceversa, poiché è assente in atti la prova della sua mancata opposizione, non può essere valorizzato, a favore dei comparenti, il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Ente nei confronti di *omissis*, notificato peraltro a prescrizione dei crediti ivi rivendicati già maturata. Inoltre, per tale decreto ingiuntivo, manca il deposito degli atti costituzione in mora richiamati nell'all. 2 al ricorso monitorio che avrebbe potuto, in tesi, diversamente orientare la valutazione del Collegio. Non conducente, poi, è il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Ente nei confronti di *omissis* in quanto relativo a crediti non contestati in citazione.

4.2. Alla stregua delle decurtazioni dovute, per effetto delle descritte vicende estintive dei crediti ovvero interruttrive della prescrizione (rilevanti nella misura di euro **9136,94**), le poste di danno contestate in citazione vanno complessivamente rideterminate nella somma di euro **163.483,59** (visto che la somma complessiva di "danno erariale" di cui a pag. 8 della citazione non è 172.621,58, ma **172.620,53**), secondo il seguente dettaglio:

a) crediti per fornitura idrica anno 2012 (euro **21.708,09** anziché euro 23.369,29);

b) crediti per fornitura idrica anno 2013 (euro **33.415,70** anziché euro 34.546,07);

c) crediti per fornitura idrica anno 2014 (euro **38.309,71** anziché euro 40.706,06);

d) crediti per fornitura elettrica anno 2012 (euro **13.247,95** anziché euro 13808,15);

e) crediti per fornitura elettrica anno 2013 (euro **16.437,41** anziché euro

17921,74);

f) crediti per fornitura elettrica anno 2014 (euro **40.364,73** anziché 42.269,22).

4.3. Poiché, da ultimo, il mancato recupero della morosità e la prescrizione dei crediti registrata in precedenza, non ha garantito alcun vantaggio all'Amministrazione né agli utenti (della comunità amministrata) non morosi, ogni richiamo alla *compensatio lucri cum damno* si rileva fuori sesto.

5. Passando al merito della contestazione accusatoria, il Collegio osserva come, relativamente alle annualità considerate, non possano nutrirsi seri dubbi sul fatto che il fenomeno di morosità dell'utenza, nel pagamento dei canoni idro-elettrici, riveli caratteri di capillarità e diffusività; né che, per quanto accertato più sopra, la capacità recuperatoria delle poste creditore dell'Ente si sia rivelata gravemente patologica. Infatti:

- il totale della morosità (prescritta o meno), verificata dai militari della Gdf per fornitura di energia elettrica (all. 3 al doc. 1 fasc. Proc.) ammonta ad euro 205.254,00, di cui euro **73.999,11** asseritamente irrecuperabili (secondo l'atto introduttivo) e, per quanto accertato in atti, effettivamente irrecuperabili per prescrizione nella misura di euro **70.050,09**;

- il totale della morosità (prescritta o meno), verificata dai militari della Gdf per fornitura idrica ammonta ad euro 124.089,4 (all. 4 al doc. 1 fasc. Proc.) di cui euro **98.621,42** asseritamente irrecuperabili (secondo l'atto introduttivo) e, per quanto accertato in atti, effettivamente irrecuperabili per prescrizione nella misura di euro **93.433,5**;

- circa il 50% (euro **4523,00**) del già modesto importo da decurtare (euro **9136,94**) al danno contestato in citazione, inoltre, si deve solo a recenti rateizzazioni del debito contratte agli utenti.

Con ciò, a differenza di quanto obiettato da alcuni convenuti, si va ben oltre percentuali fisiologiche di irrecuperabilità, con l'effetto di inibire all'Ente l'incasso di ingenti somme funzionali ad assicurare/migliorare le funzioni ed i servizi erogati.

5.1. Ora, i crediti per fornitura idrica ed elettrica costituiscono per l'Ente entrate extra-tributarie non patrimoniali, segnatamente proventi dall'esercizio di servizi pubblici. Al recupero di essi sono orientate, in ultima analisi, le azioni giudiziali e, propedeuticamente, le attività stragiudiziali volte a partecipare (di là dal *nomen iuris* dell'atto, diffide, solleciti o avvisi di pagamento) al debitore la volontà dell'Ente di realizzare l'entrata. Queste ultime, pur quando si rivelassero infruttuose per provocare l'adempimento spontaneo (seppur tardivo) all'obbligo di pagare il corrispettivo da fornitura da parte dell'utente, dispiegano effetto interruttivo della prescrizione del credito e costituiscono, quindi, garanzia della sua conservazione. Trattasi, in estrema sintesi, di meri di atti o accertamenti, con rilevanza esterna, relativi alla gestione delle entrate non patrimoniali (art. 20 co. 6 lett. f del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, di cui alla deliberazione di G.M. n. 75/2002, immutato, *in parte qua*, anche a seguito dell'adozione della deliberazione di G.M. n. 42/2017: doc. 6 al fasc. Procura) - e, specificamente, atti o accertamenti inerenti ai contratti individuali di fornitura idrica ed elettrica ed alle entrate che essi dovrebbero generare - attinti senza soluzione di continuità (anche a seguito, cioè, della deliberazione di G.M. n. 45/2017, di approvazione del nuovo funzionigramma ex art. 9 della citata deliberazione di G.M. n. 75/2002 che meramente assegna al Settore I il "contenzioso tributario" qui, però, irrilevante) alla competenza del Settore VI.

5.1.1. Il Settore VI, articolato nei Servizi I (Ufficio Azienda Idroelettrica e Ufficio Manutenzioni) e II (Ufficio Tributi e Ufficio URP), è chiamato, in effetti, all'assolvimento delle funzioni amministrative concernenti Tributi, Azienda Idroelettrica, Manutenzioni ed URP (ancora, G.M. n. 42/2017 che conferma, *in parte qua*, tale pregressa articolazione), con "funzioni strumentali" rappresentate, fra l'altro, dalle seguenti: "*contratti utenze*"; "*fatturazioni utenze*" e "*rapporti con gli utenti*" (cfr. All. A alla determinazione n. 1 del 04 aprile 2012 del Capo Settore al Personale adottata in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 146/2012, di modifica della dotazione organica: doc. 6 fasc. Procura). Come comprovato dal Requirente (attraverso la produzione nel complesso racchiusa al doc. 6 del fasc. Procura), i convenuti B., N. e L., già responsabili del Servizio Idroelettrico Amministrativo ("punto 17" dell'all. 2 al doc. 1 fasc. Procura, recante relazione sulla struttura confezionata dal Vice Segretario comunale), risultavano altresì investiti delle funzioni Capo del Settore VI e tanto, segnatamente, in termini corrispondenti alla distribuzione temporale indicata in citazione (cfr., punto I, della narrativa).

5.2. Fondatamente, dunque, il Requirente ascrive ai Titolari del settore VI, succedutisi *ratione temporis*, la "*prolungata ed ingiustificata negligenza da parte dell'Amministrazione che non si è adoperata concretamente nel richiedere i dovuti corrispettivi ai privati cittadini per il servizio di fornitura idroelettrica*", imputando loro una "*grave trascuratezza degli obblighi di servizio e di tutela degli interessi dell'Amministrazione di appartenenza per avere omissso di avviare le procedure necessarie al fine di incassare i dovuti corrispettivi dai privati cittadini*". Gli stessi, in linea con il perimetro delle

funzioni loro intestate lette in relazione alle attribuzioni del Servizio I del Settore VI, avrebbero dovuto dunque sollecitare/diffidare l'utenza al pagamento delle fatture insolute così, contestualmente, ovviando al maturarsi della prescrizione delle ragioni di credito dell'Ente. Viceversa, per quanto accertato in precedenza, una tale attività è significativamente, gravemente e patologicamente mancata, benché i convenuti in argomento fossero pienamente edotti della sua doverosità (cfr., esemplificativamente, determina sindacale n. 16/2008, all. 7 cit. alla produzione B.; il riscontro B. al verbale di operazioni compiute del 21 aprile 2021, all. 1 al doc. 6 fasc. Procura cit.; punto 7 del contratto di fornitura idrica; del. di C.C. n. 23/2017, recante il regolamento di rateizzazione dei tributi e consumi, ove, all'art. 1 e con riferimento ai consumi idroelettrici, contempla la possibilità di rateizzazione/dilazione degli stessi, "pregressi, o a scadere, poiché non ancora intimati"). Le iniziative segnalate dai convenuti, come espressione di diligente adempimento dei doveri d'ufficio, non intercettano in alcun modo l'attribuzione descritta benché determinante ne fosse l'esercizio per assicurare che l'Ente di appartenenza non perdesse entrate e, dunque, risorse da impiegare in favore della collettività amministrata. E, nel caso del N., inspiegabilmente tardive, in ogni caso, rispetto all'assunzione dell'incarico e ed alla prescrizione già consistentemente maturata, oltre che inconducibili se non seguite da passaggi di consegne. L'omissione è inescusabile e gravemente colposa sia per la dimensione temporale e numerico-materiale constatata sia perché – a voler accreditare, in tesi, la ricorrenza delle difficoltà tecnico-operative prospettate dai componenti per procedersi al distacco delle forniture, condotta alternativamente ma autonomamente rimproverata dal Requirente (p.

5 dell'atto introduttivo) – intimare agli utenti morosi il pagamento, in funzione del recupero e dell'interruzione della prescrizione, costituiva intuitivamente condotta, oltre che doverosa, anche necessitata. Inoltre, il parziale recupero (o la “promessa di recupero”) della morosità, riconducibile per il 50% circa solo a recenti piani di rateizzazione, per un verso si rivela assolutamente modesto se ragguagliato alle partite di credito oggetto di contestazione e, per altro, si verifica solo perché il Consiglio Comunale adotta un apposito Regolamento in materia, consentendo finanche la rateizzazione di crediti già interessati da titolo esecutivo (come talora gli atti documentano essere avvenuto). Rispetto a tali sopravvenienze, il contributo eziologico dei comparenti è quindi impalpabile (giudizio che, trattandosi di atto sostanzialmente dovuto, si conferma a proposito dell'avviso co-firmato dal N. e con cui, per una maggiore diffusione presso la cittadinanza, si pubblicizza l'esistenza del regolamento e delle facoltà che esso accordava).

5.2.1. Per il B., il N. ed il L. deve dunque dirsi assorbita ogni necessità di indugiare sulla condotta causativa di danno alternativamente ed autonomamente loro contestata dal Requirente (omesso distacco delle utenze).

L'eventuale accertamento della fondatezza di tale ulteriore contestazione non potrebbe infatti condurre ad affermare l'esistenza di un danno erariale quantitativamente superiore a quello accertato, stante le risorse pubbliche impiegate per garantire i due servizi all'utenza. Simmetricamente, stante l'autonomia della contestazione accusatoria, la infondatezza della medesima non potrebbe condurre al proscioglimento dei convenuti. Assorbita, in conseguenza, è anche la necessità di esaminare il contributo difensivo dei comparenti sul punto.

5.2.2. Per quanto ancora residua, le argomentazioni difensive volte dai convenuti, più analiticamente ricostruite in narrativa, mirano a valorizzare evenienze che, a vario titolo, riguardano: il lavoro da essi svolto nel quadro di un settore chiamato all'espletamento di eterogenee e complesse funzioni; le carenze di organico; il concomitante impegno espletato per l'Ente ed al di fuori del Settore VI; la responsabilità dei legali incaricati ovvero il più o meno corretto adempimento di questi nell'incarico ricevuto. Tanto, in particolare, per denegare il nesso di causalità e la colpa grave ipotizzata a loro carico. Ora, esclusa *in limine* la fondatezza dell'ultima deduzione difensiva sintetizzata – alla luce della corretta perimetrazione della natura degli incarichi legali conferiti (punto 4.2., lett. C2, iii) – il Collegio, per il resto, ne rileva la complessiva inattitudine ad escludere la colpa grave degli agenti. Infatti, la centralità della funzione di assicurare all'Ente risorse conservandone in ogni caso le ragioni di credito, è stata senz'altro massivamente, quando non totalmente, trascurata, sicché i fattori dedotti dai comparenti non possono condurre a scriminare l'addebito di responsabilità. Piuttosto, alcuni di questi elementi possono soltanto giustificare una riduzione del *quantum* condannatorio, nella misura del 40%, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo. Segnatamente, in questa prospettiva, rileva utilmente:

- per il B., il fatto che questi abbia contestualmente ricoperto diversi incarichi e che la sua preposizione *ad interim* al VI Settore abbia avuto spesso carattere temporalmente esiguo, salvo essere via via prorogata: trattasi di indici che esprimono una certa disorganizzazione amministrativa che ha potuto incidere sulla pianificazione dell'attività sollecitatoria omessa;
- per il N., la complessità dell'impegno profuso nell'attività di

adeguamento e messa in sicurezza delle cabine elettriche e degli impianti,

documentata in atti, unitamente al titolo di studio di Geometra posseduto,

anch'essi incidenti sulla tempestiva pianificazione dell'attività sollecitatoria;

- per il L., la brevità dell'incarico (che non ostava, in termini assoluti,

acché l'attività sollecitatoria di recupero costituisse una sua preoccupazione)

ed il concomitante assolvimento di altri incarichi.

5.3. Nella determinazione delle quote di danno ascritte al B., al N. ed al L.,

il P.M. contabile muove dalla relazione prot. 281081/2021 del 14.05.2021 (p.

5 e ss.) redatta dalla GdF, in particolare applicando sulla voce "*totale danno*

erariale (idrico+elettrico)" (calcolata per il B. in euro 128.801,34; per il N. in

euro 39.738,05 e per il L. in euro 4081,89) l'aliquota del 70% onde

commisurare l'effettivo contributo causativo dell'apparato burocratico al

prodursi del danno. La voce "*totale danno erariale (idrico+elettrico)*", come

risulta più compiutamente dalla lettura della relazione prot. 281081/2021,

costituisce, per ciascuno dei convenuti qui considerati, la somma di sub-totali

che il Corpo emargina:

- distinguendo i crediti da fornitura idrica ed elettrica prescritti e ciascuna delle

due tipologie, ulteriormente, per data di scadenza di fattura e maturazione

della prescrizione;

- rapportando, conseguentemente, all'arco temporale di prescrizione dei

diversi "gruppi" di crediti idrici ed elettrici, i giorni di carica di ciascun

convenuto per personalizzarne il contributo concausale.

5.3.1. Ritiene il Collegio che il metodo applicato dalla P.G. delegata sia

meritevole di seguito assolvendo ad esigenze di equità e proporzionalità.

Ovviamente, per quanto più sopra accertato, il Collegio è chiamato a

riparametrare le quote di danno:

a) preliminarmente, decurtando dai sub-totali elaborati dal Corpo, le poste che

non costituiscono danno erariale alla luce delle argomentazioni svolte sub 4.1.,

espungendole dai gruppi di crediti cui opera riferimento la relazione;

b) successivamente, definita la nuova e corretta voce “*totale danno erariale*

(idrico+elettrico)” ascrivibile a ciascuno dei convenuti, verrà applicata

l’aliquota del 70% come da atto introduttivo, nel rispetto del principio della

domanda;

c) infine, sulla quota individuale di danno si farà applicazione del potere

riduttivo nella misura del 40%.

5.3.2. In applicazione dei criteri descritti, segue che:

- per **G.D.B.**, il “totale di danno erariale” è pari (non a 128.801,34 euro, come

da relazione ma) ad euro **122.380,86** (pari, e seguendo lo stesso ordine

proposto in relazione, alla somma dei seguenti nuovi sub-totali espressi in

euro: 21.685,59; 12.717,128; 29.973,24; 13.181,28; 20.321,09 e 24.502,53).

Il 70% dell’importo è pari ad euro 85.666,6. In applicazione del potere

riduttivo, quindi, la quota di danno è rideterminata in euro **51.399,96**

(cinquantunomilatrecentonovantanove,96);

- per **S.N.**, il “totale di danno erariale” è pari (non a **39738,05** euro, come da

relazione ma) ad euro **37.669,58** (pari, e seguendo lo stesso ordine proposto in

relazione, alla somma dei seguenti nuovi sub-totali espressi in euro: 22,50;

526,26; 3441,37; 3645,22, 15.230,21 e 14.804,01). Il 70% dell’importo è pari

ad euro 26.368,71. In applicazione del potere riduttivo, quindi, la quota di

danno è rideterminata in euro **15.821,22 (quindicimilaottocentoventuno,22);**

- per **R.N.**, il “totale di danno erariale” è pari (non a **4081,69** euro, come da

relazione ma) ad euro **3833,17** (pari, e seguendo lo stesso ordine proposto in relazione, alla somma dei seguenti nuovi sub-totali espressi in euro: 2757,56 e 1075,61). Il 70% dell'importo è pari ad euro 2.683,21. In applicazione del potere riduttivo, quindi, la quota di danno è rideterminata in euro **1609,93 (milleseicentonove,93)**.

6. La domanda attorea deve essere invece rigettata nei confronti del B.S.V. e del C.A.. Nei confronti di questi convenuti, già Sindaci dell'Ente, il Requirente prospetta una ipotesi di responsabilità connessa all'omessa vigilanza e sovrintendenza, invocando a tal fine l'art. 50 d.lgs. 267/2000 e la legislazione regionale di rilievo (sul modo di correttamente intendere un tale assetto ordinamentale, cfr. App. Sicilia, sent. n. 209/A/2022). Ora - ferma e mai revocata la direttiva conclusa nella determina sindacale n. 16/2008 che ribadiva il compito degli Uffici di predisporre l'invio agli utenti morosi (e per ogni tipo di mora) di un avviso di sollecito per le poste vantate, in linea peraltro con un quadro competenziale di riferimento chiaro – il Collegio rileva che, per assicurare il recupero *giudiziale* dei crediti dell'Ente, i Sindaci hanno incaricato i legali *omissis* (il B.) e *omissis* (il C.). Con ciò, ed a condizioni economiche di assoluto vantaggio per l'Ente, essi hanno assolto alle attribuzioni nella titolarità del Sindaco, in particolare rafforzando il pool di legali incaricati di recuperare giudizialmente i proventi presso l'utenza morosa. Ovviamente, sul presupposto – che dalla disamina degli atti non risulta fosse conosciuto o segnalato ai Sindaci - che i responsabili del VI settore non avessero abdicato ai loro compiti. Inoltre, nell'espletamento del mandato C. – e con il suo contributo, visto il resoconto dei lavori consiliari agli atti del processo – si verifica l'approvazione della deliberazione n.

23/2017, costituente la base legale delle rateizzazioni documentate in giudizio e che, come chiarito, hanno consentito un parziale recupero delle morosità nonché di superare, talora, prescrizioni estintive già maturate. A fronte di tali circostanze, si rileva chiaramente recessivo il generico richiamo, operato dal Requirente, ai compiti di vigilanza e sovrintendenza intestati al Sindaco. Con riferimento, poi, al profilo della contestazione attorea che pone in questione l'omesso distacco della fornitura, vi è da sottolineare che, a ben considerare, i contratti di fornitura in atti si limitano dedurre nel sinallagma le facoltà previste dagli artt. 1460 e 1565 c.c. Si è al cospetto di diritti contrattuali il cui esercizio è legittimo nella misura in cui il rifiuto (dell'Ente) di eseguire la propria prestazione non sia contrario alla buona fede considerate le circostanze concrete (cfr. art. 1460 c.c.) e, comunque, non si riveli espressione di autotutela creditoria ingiusta rispetto ad inadempimenti lievi (art. 1565 c.c.). Così stando le cose, e per quanto qui di strettissimo rilievo, è sufficiente osservare come l'esercizio o meno della descritta facoltà contrattuale si innesti nell'ambito della gestione del sinallagma di sicura competenza dell'apparato burocratico – e non del Sindaco - anche perché da esercitarsi in rapporto alle concrete circostanze. Proprio l'eterogeneità delle situazioni concrete – tali da postulare che all'attenzione del Sindaco fossero portate puntistiche e puntali istruttorie relative a ciascuna tenza, di cui però non vi è traccia in atti – rendono inesigibile nei confronti del B. e del C. un diverso potere di vigilanza e sovrintendenza, comunque non chiarito nei suoi essenziali contorni.

7. Per quanto illustrato, il Collegio:

7.1. dichiara **B.S.V. (C.F. omissis)** e **C.A. (C.F. omissis)** esenti da responsabilità amministrativa, ponendo a carico del **Comune di Castiglione**

di Sicilia le spese di lite loro liquidate, in applicazione dei minimi previsti dal

D.M. n. 147/2022 (al netto della fase istruttoria, non tenutasi) e in ragione

della non particolare complessità delle posizioni esaminate, nella misura di:

- euro **2.199,00 (duemilacentonovantanove)**, comprensivi di spese generali

ed oltre IVA e CPA se dovute, per **B.S.V. (C.F. omissis)**;

- euro **1.238,00 (milleduecentotrentotto)**, comprensivi di spese ed oltre IVA

e CPA se dovute, per **C.A. (C.F. omissis)**;

7.2. accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dei convenuti:

- **G.D.B. (C.F. omissis)** e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore

del Comune di Castiglione di Sicilia della somma complessiva pari ad euro

51.399,96 (cinquantunomilatrecentonovantanove,96), oltre rivalutazione

monetaria a far data dalla maturazione della prescrizione dei singoli crediti

dell'Ente, nonché con maggiorazione degli interessi legali con decorrenza dal

deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo;

- **S.N. (C.F. omissis)** e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore del

Comune di Castiglione di Sicilia della somma complessiva pari ad euro

15.821,22 (quindicimilaottocentoventuno,22), oltre rivalutazione monetaria

a far data dalla maturazione della prescrizione dei singoli crediti dell'Ente,

nonché con maggiorazione degli interessi legali con decorrenza dal deposito

della sentenza e fino ad integrale soddisfo;

- **R.L. (C.F. omissis)** e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore del

Comune di Castiglione di Sicilia della somma complessiva pari ad euro

1609,93 (milleseicentonove,93) oltre rivalutazione monetaria a far data dalla

maturazione della prescrizione dei singoli crediti dell'Ente, nonché con

maggiorazione degli interessi legali con decorrenza dal deposito della

sentenza e fino ad integrale soddisfo;

7.2.1 condanna altresì **G.D.B. (C.F. omissis)**, **S.N. (C.F. omissis)** e **R.L. (C.F. omissis)**, in solido fra loro e in favore dello Stato, alla refusione delle spese di giustizia che si liquidano in euro € **846,99** (ottocentoquarantasei,99).

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana**, definitivamente pronunciando:

1. accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dei Sigg. **G.D.B. (C.F. omissis)**, **S.N. (C.F. omissis)** e **R.L. (C.F. omissis)**;

1.1. per l'effetto, condanna:

- il Sig. **G.D.B. (C.F. omissis)** al pagamento, in favore del **Comune di Castiglione di Sicilia**, della somma complessiva pari ad euro **51.399,96** (**cinquantunomilatrecentonovantanove,96**), oltre rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione della prescrizione dei singoli crediti dell'Ente, nonché interessi legali con decorrenza dal deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo;

- il Sig. **S.N. (C.F. omissis)** al pagamento, in favore del **Comune di Castiglione di Sicilia**, della somma complessiva pari ad euro **15.821,22** (**quindicimilaottocentoventuno,22**), oltre rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione della prescrizione dei singoli crediti dell'Ente, nonché interessi legali con decorrenza dal deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo;

- il Sig. **R.L. (C.F. omissis)** al pagamento, **in favore del Comune di Castiglione di Sicilia**, della somma complessiva pari ad euro **1609,93** (**milleseicentonove,93**), oltre rivalutazione monetaria a far data dalla

maturazione della prescrizione dei singoli crediti dell'Ente, nonché interessi

legali con decorrenza dal deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo;

- i Sigg. **G.D.B. (C.F. omissis)**, **S.N. (C.F. omissis)** e **R.L. (C.F. omissis)**, in

solido fra loro e in favore dello Stato, alla refusione delle spese di giustizia

che si liquidano in euro € **846,99 (ottocentoquarantasei,99)**;

2. dichiara esenti da responsabilità amministrativa i Sigg. **B.S.V. (C.F.**

omissis) e **C.A. (C.F. omissis)**, liquidando ex art. 31 co. 2 c.g.c. in loro favore

ed a carico del **Comune di Castiglione di Sicilia**, le spese di lite liquidate in:

- euro **2.199,00 (duemilacentonovantanove)**, comprensivi di spese generali

ed oltre IVA e CPA se dovute, per il Sig. **B.S.V. (C.F. omissis)**;

- euro **1.238,00 (milleduecentotrentotto)**, comprensivi di spese generali ed

oltre IVA e CPA se dovute, per il Sig. **C.A. (C.F. omissis)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino

Dott. Giuseppa Maneggio

F.to digitalmente

F.to digitalmente

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

D.L.vo n.196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali",

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla sujestesa sentenza,

l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi della parte

convenuta e dei terzi ivi menzionati.

Il Presidente

Dott. Giuseppa Maneggio

F.to digitalmente

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12 maggio 2023

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi ivi menzionati, non parti del presente processo.

Palermo, 12 maggio 2023

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

